

N. 713-C, 2778-A e 3031-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORI: *BISANTIS, per la maggioranza*)
BARZINI, LAJOLO E PAOLICCHI di minoranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, AFFARI INTERNI E DI CULTO, ENTI PUBBLICI)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 15 aprile 1959

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 ottobre 1961 (Stampato n. 478)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 ottobre 1961*

Revisione dei film e dei lavori teatrali

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SIMONACCI e BORIN**

Presentata il 2 febbraio 1961

Revisione dei film e dei lavori teatrali

E

**d'iniziativa dei Deputati GAGLIARDI, MARTINO EDOARDO,
RAMPA, BOLOGNA, FORLANI, LEONE RAFFAELE, GERBINO**

Presentata il 20 maggio 1961

Revisione dei film e dei lavori teatrali

Presentata alla Presidenza l'11 novembre 1961

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La revisione dei film e dei lavori teatrali comporta l'esame di una serie di problemi di ordine diverso ed involge numerose gestioni di varia natura, che non possono essere approfondite in una relazione necessariamente affrettata. Tale relazione vuole soltanto riprodurre le determinazioni della maggioranza della Commissione, più volte, ora in sede legislativa, ora in sede deliberante, investita di siffatte molteplici questioni, sulla cui soluzione sempre più vivo si manifesta il contrasto, e sempre fondato può rimanere qualche motivo di perplessità. Ma i contrasti vanno attenuati e non accentuati, le perplessità vanno superate, se si vuol dare alla delicata materia una nuova disciplina giuridica, adeguata ai principi contenuti nella Costituzione, ed auspicata da tanto tempo.

PRECEDENTI LEGISLATIVI.

La vigilanza sulla proiezione delle pellicole cinematografiche e sulla rappresentazione delle opere teatrali ed in genere sui pubblici spettacoli, è sempre esistita anche anteriormente alla instaurazione del regime fascista, perché lo Stato ha il diritto ed il dovere di esercitare il controllo sul cinema e sul teatro, che hanno grande influenza sul costume e sulla moralità pubblica, e devono essere fonte di educazione e di istruzione, oltre che di diletto. Il tema del controllo dello Stato sulle opere cinematografiche è stato trattato di recente al II Congresso internazionale di diritto cinematografico indetto dal Centro italiano di informazione e di divulgazione, e svoltosi a Venezia in settembre-ottobre 1960; il concetto di censura è stato riguardato sotto tutti i profili, ed a conclusione è stata riaffermata la legittimità di tale controllo da parte dello Stato sulla produzione e sulla diffusione cinematografica. La prima legge organica circa la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche si ebbe nel 1913, (legge 25 giugno 1913 n. 785), proposta dal-

l'onorevole Giolitti, ed approvata quasi alla unanimità dalla Camera e dal Senato. Con decreto 31 maggio 1914 (On. Salandra), fu approvato il relativo regolamento che, all'articolo 1, stabilisce il divieto di rappresentare al pubblico spettacoli offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza; spettacoli contrari alla reputazione o al decoro nazionale e all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali; spettacoli offensivi del decoro e del prestigio delle istituzioni e autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica; scene truci, ripugnanti, o di crudeltà, di delitti o di suicidi impressionanti, ed in generale di azioni perverse o di fatti che possano essere scuola o incentivo al delitto, ovvero turbare gli animi o eccitare il male.

La rappresentazione in pubblico poteva avvenire previa revisione della pellicola, e dietro nulla osta rilasciato dal Ministero dell'interno. Col decreto 22 aprile 1920 (On. Nitti, On. Mortara) che approvava il nuovo regolamento, la revisione, che in precedenza era effettuata da funzionari della Direzione generale di pubblica sicurezza, veniva demandata, invece, ad apposite Commissioni, di cui facevano parte anche un magistrato, una madre di famiglia, un membro da scegliersi tra gli educatori ed i rappresentanti di associazioni umanistiche per la protezione morale del popolo ed in particolare della gioventù.

Con la legge 24 settembre 1923, n. 3287, si ebbe la prima legge fascista in argomento, che apportò alcune modifiche, ma mantenne invariata la struttura fondamentale, ed in particolare, la casistica dei divieti del rilascio del nulla osta, la revisione obbligatoria delle sceneggiature, la facoltà di revisione straordinaria delle pellicole, anche se munite del nulla osta. A criteri non liberali si ispirarono le disposizioni emanate dopo il 1923, con specifica attinenza alla materia, tra le quali vanno ricordate l'articolo 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1121 e l'articolo 126 del

Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940 n. 635, ma che furono abolite dal decreto legislativo 5 ottobre 1945 n. 673. Le leggi fasciste del 1927, del 1929, del 1931, e del 1940, lasciarono immutati praticamente i casi di intervento ai fini della revisione, e si occuparono quasi esclusivamente della composizione delle Commissioni.

La legge 16 maggio 1947, n. 379, votata dall'Assemblea Costituente, cioè dal primo consesso legislativo della rinata democrazia italiana, con la norma contenuta nell'articolo 14, confermò esplicitamente, richiamandole le norme del regolamento 1923 quale unica legittima disciplina della materia: e torna opportuno riportare la cennata disposizione che, essendo stata emanata dall'Assemblea Costituente, vale da sola ad eliminare ogni dubbio circa la compatibilità del controllo preventivo con le norme della Costituzione, se, in vero, proprio gli stessi Costituenti, nel deliberare la legge ordinaria 16 maggio 1947 sull'ordinamento dell'industria cinematografica, furono i primi a riconoscerla. L'articolo 14, infatti, stabilisce: « Il *nulla osta* per la proiezione in pubblico dei film e per la esportazione, è concesso dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previa revisione dei film stessi da parte di speciali commissioni di primo e di secondo grado, *secondo le norme del regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287*. È in facoltà del produttore di sottoporre la sceneggiatura alla preventiva approvazione dell'ufficio centrale per la cinematografia ».

In sostanza la ripetuta legge del 1947 si rifece alle disposizioni del regolamento del 1920, sostituendo di nuovo al funzionario revisore del Ministero dell'interno, la Commissione di revisione con la partecipazione di un magistrato; mentre migliorò in senso liberale le stesse disposizioni del regolamento del 1920 in quanto abolì definitivamente l'obbligo preventivo della revisione delle sceneggiature. Successivamente, la legge 26 luglio 1949, n. 448, riguardante la disciplina della circolazione dei film esteri, all'articolo 9, ribadiva che nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico di film esteri in visione originale. Da ultimo, la legge 29 dicembre 1949, n. 958, all'articolo 28 riferiva, « *Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico per la esportazione dei film* ». Queste disposizioni emanate nel 1949, posteriormente cioè alla entrata in vigore della Carta Costituzionale, confermano come il legislatore abbia ritenuto compatibile

con il nuovo ordinamento, l'istituto della revisione preventiva dei lavori cinematografici e teatrali. Ma nella legge 31 luglio 1956, n. 897, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia, venne incluso, in sede parlamentare, l'articolo 23, il quale, in sostituzione dell'articolo 958 della citata legge, poneva, per la prima volta, un termine, « 31 dicembre 1957 », alle disposizioni in materia di revisione cinematografica. Detto termine risulta, poi, prorogato con ripetute leggi, fino al 31 dicembre 1961, in attesa della emanazione delle nuove norme di cui si discute.

Il 14 giugno 1956 il Governo presentava alla Camera il disegno di legge n. 2306, predisposto, appunto, per dare una nuova disciplina della revisione dei film e dei lavori teatrali, a tutela di altri valori, oltre il buon costume: si stabiliva un doppio grado di Commissioni e di giudizi; si prevedevano le limitazioni per quanto concerneva i minori degli anni 16; si fissava il termine per il rilascio del nulla osta; si richiedeva la motivazione del diniego. L'onorevole Calabrò, il 16 marzo 1955, aveva presentato la proposta n. 1518, che, a semplice integrazione delle norme vigenti, proponeva termini perentorii, motivazione del provvedimento ed irrevocabilità del nulla osta.

La Commissione, in sede deliberante, dopo 15 sedute, con ben 140 interventi, e laborioso dibattito, approvava il disegno di legge governativo, modificato nella forma ed anche, profondamente, nella sostanza. Ma, trasmesso al Senato, dopo tale approvazione avvenuta il 14 marzo 1958, non potè essere discusso anche dall'altro ramo del Parlamento per la sopraggiunta fine della seconda legislatura. Il 13 dicembre 1958 il nuovo Governo presentava il disegno di legge n. 713, che riproduceva il testo integrale già approvato dalla Camera, ispirato a circoscrivere i casi in cui non può essere rilasciato il nulla osta in armonia con i principii costituzionali; a perfezionare il sistema e le modalità della revisione rendendo più rapido e più semplice il procedimento; a migliorare l'attuale disciplina per quanto riflette la dovuta protezione morale dei minori. Il progetto di legge originario si differenziava dal testo approvato dalla Commissione, tradotto poi nel disegno di legge n. 713, essenzialmente per la composizione delle Commissioni di revisione, e per la introduzione di una complessa procedura giudiziaria per cui si richiedeva, in taluni casi, l'intervento della Corte di appello di Roma, al fine di stabilire la sussistenza o

meno di elementi di reato perseguibile di ufficio o di grave turbamento dell'ordine pubblico.

Perplessità al riguardo, data la natura giuridica di autorizzazione amministrativa del nulla osta, trasparivano dalla medesima relazione che accompagna il disegno di legge n. 713, e si manifestarono, anche da parte del Relatore, in sede di Commissione, nell'aprile del 1959.

Intanto, veniva presentata il 28 gennaio 1959 la proposta di legge n. 836 (onorevole Lajolo ed altri di parte comunista), che subordinava la proiezione dei film e la rappresentazione dei lavori teatrali in pubblico alla concessione del nulla osta da parte della Presidenza del Consiglio e, richiamandosi alla Costituzione, limitava il diniego ai casi di « offesa al buon costume »; spiegava, per altro, come offensive del buon costume (articolo 4), fossero da ritenersi le scene o sequenze contrarie al comune sentimento del pudore, o che contenessero particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della esperienza artistica; ammetteva le limitazioni per quanto concerneva i minori degli anni 16; prevedeva il ricorso ad una sezione speciale della Corte di appello di Roma contro le decisioni delle Commissioni di revisione in caso di diniego del nulla osta; restringeva la censura ai soli film da proiettarsi con scopo di lucro e restringeva, come si è accennato, la nozione del buon costume alla sola esclusione dell'osceno e del terrificante; includeva nelle Commissioni autori e critici cinematografici.

Anche l'onorevole Calabrò presentava altra proposta di legge il 9 aprile 1959 (n. 1025) che estendeva la tutela, oltre al buon costume, alla morale, al sentimento religioso, alla patria; stabiliva un termine di sette anni per la validità tanto del nulla osta, quanto del provvedimento di diniego; includeva nelle Commissioni, oltre ai rappresentanti degli autori e dei critici, anche quelli dei produttori, dei distributori e degli esercenti; prevedeva la non revocabilità del nulla osta. Inoltre, perché non venisse svistato il carattere di autorizzazione amministrativa del nulla osta, riteneva di ricondurre tutto il procedimento nel campo naturale amministrativo, con il ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, contro il rifiuto della concessione del nulla osta medesimo da parte della pubblica amministrazione, escludendo l'intervento della Corte di appello di Roma in un settore prettamente amministrativo, che rimane al di fuori del campo in cui il magistrato esplica le proprie funzioni.

In sede deliberante, il 15 aprile 1959, il disegno di legge n. 713 fu approvato dalla Commissione nel suo testo integrale, senza emendamenti, e con qualche modifica di pura forma, perché si riteneva di mandare avanti proprio quel testo che era il risultato di una lunga ed approfondita elaborazione; venne approvato con l'adesione di tutti i gruppi politici e la semplice astensione del gruppo comunista, con la prospettiva che anche al Senato sarebbe stato sollecitamente approvato.

Nel giugno del 1959, l'altro ramo del Parlamento, pur avendo ravvisato delle imprecisioni, proponeva la sollecita approvazione del testo del disegno di legge, ma insorgevano diverse questioni, anche in ordine alla costituzionalità del controllo amministrativo, ed alla opportunità di mantenere separata l'attività giudiziaria o giurisdizionale da quella amministrativa. La discussione del provvedimento incontrava ritardi nel suo iter e dalla Commissione deliberante passava all'Assemblea, e poi dall'Assemblea ritornava alla Commissione; ed alla fine, dopo nuovo ampio dibattito in Aula, il disegno di legge veniva approvato il 19 ottobre 1961, in un testo notevolmente modificato, del quale si deve ora occupare questo ramo del Parlamento. In sede di Commissione, qui alla Camera, di nuovo sono stati ripresi motivi ed argomenti già superati, quando si discussero e si approvarono quasi alla unanimità, con la sola astensione dei soli deputati di parte comunista, il disegno di legge n. 2306 ed il disegno di legge n. 713; motivi ed argomenti ripresi con molta vivacità, sebbene si fosse profilata la possibilità di un accordo per arrivare celermente alla approvazione del testo emendato dal Senato, sia pure con qualche lieve modifica, fermi restando però i punti essenziali e fondamentali, ai quali la maggioranza ha ritenuto e ritiene di non derogare. Approvazione rapida che si ravvisa necessaria onde evitare una ulteriore proroga della legislazione vigente.

LA REVISIONE CINEMATOGRAFICA E TEATRALE NEGLI ALTRI PAESI.

Oggi, nel mondo, praticamente nella totalità degli stati, vige, in una forma od in un'altra la revisione; il controllo è esercitato, nella maggior parte di essi, da organi dello Stato, e da speciali Commissioni nominate dalla Amministrazione centrale. La disciplina di siffatta materia, così come è prevista nel disegno di legge rimesso all'esame della nostra

Assemblea, è tra le più avanzate e liberali di tutti i paesi: si può e si deve sempre tendere a migliorare la regolamentazione di una materia tanto delicata, ma non si può accettare una tesi abolizionistica, quando ancora tutte le più progredite legislazioni praticano il controllo necessario, specie in relazione alle opere cinematografiche, sia pure con quei temperamenti e quella larghezza di vedute da commisurarsi alla capacità di autodisciplina di ciascun popolo. Il controllo sui film e sugli spettacoli teatrali esiste in ogni paese del mondo, meno che a Tangeri e nell'Arabia Saudita (qui perché è interdetta la proiezione in pubblico di pellicole cinematografiche). Ovunque è, ormai, adottato il sistema del controllo preventivo; in molte legislazioni, che sono le più moderne e le più democratiche, è previsto un sistema misto, costituito da un congegno di interventi alternativi o consecutivi della pubblica amministrazione e dell'autorità giudiziaria. In Francia la censura è disciplinata da un decreto del 3 luglio 1945, variamente integrato e basato sulla legge fondamentale 5 aprile 1884. Il controllo viene esercitato dalla Presidenza del Consiglio tramite le Commissioni di censura con ruolo consultivo. Il potere discrezionale ha un'ampia latitudine e le sole direttive sono costituite da due generici principi: la protezione dell'ordine pubblico e l'osservanza di una politica del cinema. In Austria è in vigore un sistema misto, costituito da un controllo amministrativo ad opera di commissioni di nomina governativa, ma indipendenti dall'esecutivo, nonché da particolari interventi dell'autorità giudiziaria. Leggi regionali vietano la proiezione di film offensivi del pudore, della morale, del buon costume, del sentimento religioso, del sentimento patriottico o che eccitano, nelle moltitudini, il disprezzo della legge. In Finlandia esiste un sistema misto, ma molto ampie sono le competenze demandate ai tribunali ordinari, per cui alla fine sono questi ultimi gli unici giudici in materia. In Danimarca tutti i film devono essere autorizzati dall'apposito ufficio dipendente dal Ministero della Giustizia. In Inghilterra viene attuato un sistema di censura volontaria, ma spetta alle autorità locali (Consiglio di Contea) di autorizzarne la proiezione pubblica dei film, che possono essere visibili per tutti, consigliabili per soli adulti, vietati ai minori degli anni sedici. Nessun film può essere proiettato negli esercizi, se appare offensivo per la morale, o di incoraggiamento, o di incitamento al reato, o conduca il disordine, o possa essere comunque offensivo per una

persona vivente. In Polonia, la censura sugli spettacoli viene esercitata da un ufficio centrale, con un Consiglio artistico, che applicano le direttive delle autorità.

In Portogallo, la censura di Stato, esercitata da apposita commissione, è particolarmente severa e viene applicata in numerosissimi casi di offesa alla morale, al pudore, al buon costume. Nella Repubblica Federale Tedesca, esiste un codice di autocensura volontaria, informato a principi rigorosi; è tutelato il sentimento morale, il sentimento religioso, il pudore, il buon costume.

In Svezia, dove fu istituita la censura nel 1911, i film possono essere proibiti per brutalità, per amoralità, per scene di violenza, per trasgressione alle leggi. La censura norvegese è simile a quella svedese. In Olanda, una commissione censura le pellicole cinematografiche, specie quelle a sfondo criminale e poliziesco. Esistono due categorie di film proibiti ai minori: fino ai 14 e fino ai 18 anni.

In Russia, il controllo sulle produzioni cinematografiche e teatrali è affidato al Ministero della Cultura popolare, le produzioni sono soggette a restrizioni di carattere ideologico, analogamente per quanto avviene nel settore stampa ed informazione. In Spagna lo Stato esercita la censura cinematografica e teatrale con proprie norme e mediante appositi organi, sorti nell'ambito del Ministero delle informazioni e turismo.

In generale, in tutti i paesi europei è di norma accolto il principio del controllo amministrativo sia pure, per certuni, con i temperamenti sopra riferiti; e l'esercizio è demandato a Commissioni centrali di Stato, la cui discrezionalità è più o meno ampia, più o meno determinata, ma i cui poteri sono avulsi ed indipendenti dai compiti di polizia specificamente attribuiti ad appositi organi e per particolari fini. In alcuni stati vige il principio della censura esercitata da collegi di nomina governativa ma, strutturalmente, indipendenti dal Governo; in altri, specie in quelli a struttura federativa, il controllo è attribuito a commissioni regionali o locali, come nella Germania Occidentale e nella Svizzera, nel Canada dove per ogni zona esiste un consiglio di censura che revisiona e decide sui vari film. Il sistema dell'autocensura è applicato soltanto in paesi come gli Stati Uniti di America ed il Giappone ed in virtù di tale sistema, il controllo dei lavori cinematografici e teatrali, è a base puramente professionale, e si esercita in applicazione di un codice della morale, liberamente acquisito

nella coscienza di quelle categorie artistiche ed economiche.

Da quanto sopra riportato, può ricavarsi la conclusione che l'azione di prevenzione in materia di spettacoli pubblici è attuata, sia pure in forme diverse, in tutti gli Stati, ed esercitata in forme sufficientemente rigorose specie per quanto concerne la tutela dei minori. Nei paesi della Russia Sovietica, e di oltre cortina, la censura preventiva apparentemente non è contemplata in particolari norme, ma allo Stato spettano tutte le iniziative in campo cinematografico, secondo prestabilite direttive politiche.

AMMISSIBILITÀ DELLA CENSURA E LIMITI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

L'articolo 21 della Costituzione vieta espressamente le pubblicazioni a stampa, *gli spettacoli, e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume*, affidando alla legge il compito di stabilire provvedimenti adeguati a prevenire ed a reprimere le violazioni.

L'articolo 41 della stessa Costituzione afferma poi, che la iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale « o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, ed alla dignità umana ». La perfetta aderenza costituzionale delle norme che sanciscono il principio della vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, appare evidente solo a riguardare la lettera delle stesse norme costituzionali. La illegittimità della censura preventiva, dal punto di vista costituzionale, è stata affermata dal Congresso di Venezia avanti citato, che espresse anche il voto perché venisse elaborata una disciplina legislativa tale da rendere possibile un coordinamento tra l'attività di prevenzione e l'attività di repressione; è stata, poi, riconosciuta dal legislatore nelle diverse leggi emanate in materia dopo la entrata in vigore della Costituzione; è stata riconosciuta da tutti i magistrati del pubblico ministero, i quali, nei ripetuti discorsi, in occasione delle ricorrenti inaugurazioni degli anni giudiziari, si sono sempre riferiti, specie per quanto concerne il traviamiento dei minori, alla influenza corruttrice di letture malsane e di talune rappresentazioni cinematografiche informate alla esaltazione della violenza e della scuola del delitto; ed hanno, anzi, ribadito la necessità di una disciplina legislativa che valga ad eliminare siffatti inconvenienti.

La Corte Costituzionale non ha avuto ragione di occuparsi *ex professo* dell'argomento; nondimeno, in modo piuttosto signifi-

ficativo, proprio perché non era chiamata a pronunciarsi sull'argomento medesimo, con la sentenza n. 121 dell'otto luglio 1957, si è espressa incidentalmente, confermando altre precedenti decisioni, nel senso di doversi escludere « che la Costituzione, con la enunciazione di certi diritti, ed in ispecie di quello della libera manifestazione del pensiero, abbia potuto consentire la violazione o il pericolo di violazione di altri diritti dalla stessa Costituzione garantiti, ed abbia voluto negare la facoltà di prevenzione al riguardo ». E, infine, ha testualmente concluso che « potrebbe aggiungersi che le rappresentazioni teatrali e cinematografiche sono spettacoli che hanno caratteri del tutto particolari, tanto vero hanno sempre dato luogo, dal periodo prefascista fino al periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione, ad una complessa legislazione speciale ». La Costituzione prevede il divieto costituzionale di censura solo per la stampa; mentre per la tutela della pubblica moralità contro le offese al buon costume prevede, accanto alle ordinarie misure repressive anche quelle preventive.

Ma come si è avuto già modo di rilevare, il fatto che, proprio una legge emanata dalla stessa Assemblea Costituente (legge 16 maggio 1947, n. 379), in epoca immediatamente successiva alla definitiva formulazione dell'articolo 21, abbia confermato e richiamato in forma espressa per la censura cineteatrale, le norme del regolamento del 1923, sta a significare che lo stesso legislatore costituente, preoccupato della tutela del buon costume, ha escluso l'esistenza di divieti costituzionali alla censura cineteatrale. Il legislatore costituente non rilevò alcun contrasto fra la legge sopra ricordata, ed il precetto costituzionale che aveva approvato proprio qualche giorno prima: e se non lo rilevò il legislatore costituente si può, senz'altro, pervenire alla conclusione che nessuna incompatibilità costituzionale sussiste, e che non ha fondamento ogni tesi contraria.

D'altra parte lo stesso onorevole Lajolo, presentatore della proposta di legge n. 836 del 28 gennaio 1959, e che oggi sostiene la tesi della costituzionalità della illegittimità e dell'abolizione della censura, proponeva, senza riserva alcuna, la vigilanza sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali, e chiedeva il nulla osta ministeriale onde evitare offese al buon costume, quando scene o sequenze fossero contrarie al comune sentimento del pudore, o contenessero particolari impressionanti e raccapriccianti.

Circa i limiti di applicazione dei provvedimenti adeguati a prevenire ed a reprimere le violazioni della norma che *vieta gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume*, la maggioranza della II Commissione, concordando su quanto al riguardo ha ritenuto il Senato, non ha inteso riferirsi alla nozione che corrisponde al buon costume in senso penalista. A giudizio dei sostenitori della tesi opposta, il concetto di buon costume, secondo la norma costituzionale dell'articolo 21, è il più ristretto, e concerne la libertà sessuale, l'onore sessuale, e, per ciò che interessa la manifestazione del pensiero, il pudore, vale a dire il sentimento di verecondia nei riflessi sessuali, la verecondia della generalità che non deve essere offesa da manifestazioni di impudicizia.

Secondo tale tesi, il buon costume sarebbe salvaguardato quando siano prevenute tutte le offese al pudore ed all'onore sessuale; e tali offese si concretirebbero soltanto là dove si verificassero gli estremi dei reati di oscenità previsti dal codice penale. Ma l'accertamento dei reati, il riconoscimento della sussistenza di reati è compito del magistrato, il quale interviene per adottare provvedimenti repressivi delle violazioni di norme penali esercitando, così, la propria funzione giurisdizionale: mentre la revisione amministrativa tutela il buon costume. La repressione giudiziaria interviene per accertare e colpire i reati contemplati dal codice penale e da ogni altra norma penale, e che non si esauriscono soltanto nelle offese al pudore ed all'onore sessuale; la prevenzione demandata all'autorità amministrativa che, negando il rilascio del nulla osta, vieta praticamente gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, non nega il rilascio del nulla osta, non vieta lo spettacolo soltanto quando la riproduzione del film o la rappresentazione del lavoro teatrale possa comportare o comporti violazione di una norma penale, ma nega il nulla osta, ed impedisce lo spettacolo quando riscontra una qualsiasi offesa al buon costume, inteso nella sua accezione comune. Il costume è il modo di vivere; il buon costume è la buona maniera di vivere; i buoni costumi, i *mores*, i *boni mores*, sono i costumi in senso morale; d'altronde «moralità» deriva da *mores* ed i *boni mores* si traducono nella buona moralità. Quindi, tutto ciò che negli spettacoli pubblici è contrario al buon costume, cioè al buon modo di vivere, alla buona moralità non è consentito e va vietato. Del resto, appare dai lavori preparatori, che la

norma dell'articolo 21 trae origine dalla volontà del costituente di tutelare la pubblica moralità in vista, specialmente, della protezione della gioventù; il comitato di redazione aveva approvato, appunto, un testo che prevedeva le misure preventive e le limitazioni a tutela della morale pubblica e contro le oscenità; in sede di Commissione si discusse se adottare la dizione «ed ogni altra forma di manifestazione contraria alla pubblica moralità». Infine venne accolta la proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli il quale ritenne e dichiarò «che si poteva richiamare un vecchio concetto molto diffuso nei precedenti legislativi, usando l'espressione «*ed ogni altra forma di manifestazione contraria al buon costume*» espressione che nel testo formulato, poi, dal Comitato di redazione, cui venne affidata la definitiva stesura, diventò: «e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume». Ora, proprio per esplicita dichiarazione e per autentica precisazione data dal proponente, bisogna fare riferimento al vecchio concetto di buon costume, molto diffuso nei precedenti legislativi, al concetto, cioè, tradizionale del buon costume come inteso dalla maggioranza del Senato e della Commissione di questa Camera; non corrispondente, cioè, al buon costume in senso penalistico; ma a qualcosa di più ampio, secondo il vecchio concetto tradizionale dei *boni mores*.

SPECIALI COMMISSIONI AMMINISTRATIVE.

La Commissione di primo grado, comprendente diverse sezioni, risulta formata, secondo la nuova disposizione contenuta nel testo approvato dal Senato, da un magistrato a riposo che la presiede, da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, da un funzionario del Ministero dell'interno, da tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori dell'industria cinematografica o teatrale, da un insegnante di pedagogia, come già era stabilito nel regolamento del 1920. La Commissione di secondo grado è composta da due sezioni unite e diverse da quella che ha emesso il primo parere. Una innovazione utile è costituita dalla concessione all'autore dell'opera in revisione, della facoltà di chiedere di essere sentito dalla Commissione. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante: i termini sono brevi e la procedura è rapida. Il silenzio dell'amministrazione, che non provvede entro trenta giorni dal deposito del lavoro cinematografico o teatrale, e non risponda alla richiesta del presentatore entro

dieci giorni dall'invito, con atto stragiudiziale, equivale a rilascio del nulla osta. Contro il rifiuto della concessione del nulla osta da parte dell'Amministrazione è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con un procedimento molto rapido, con termini abbreviati, regolato da norme particolari. Rimane, così, garantito il presentatore di far valere ogni suo legittimo interesse ed ogni proprio diritto davanti al competente organo giurisdizionale amministrativo.

COMPETENZA A CONOSCERE DEI REATI.

La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante proiezione in pubblico di film è attribuita alla magistratura di Roma. Si è sostenuta la divergente tesi della competenza della magistratura del luogo in cui il lavoro viene proiettato o rappresentato, ma tale tesi, se accolta, potrebbe dar luogo a decisioni contrastanti e addirittura ad orientamenti diversi in materia particolarmente delicata, che richiede, invece, unicità di indirizzo. La soluzione adottata nel testo approvato dal Senato, raggiunge indubbiamente lo scopo di impedire eventuali conflitti in ordine alla valutazione della stessa opera cinematografica o teatrale, fra diverse magistrature investite della cognizione dei reati. La tesi, poi, del gruppo liberale, quella cioè di attribuire la competenza al magistrato del luogo dove ha sede la Procura della Repubblica presso la quale l'opera cinematografica o teatrale viene depositata, non soltanto comporta i medesimi inconvenienti già rilevati, ma presuppone l'attuazione della particolare norma che imporrebbe il deposito del film presso la Procura del luogo ove il produttore o l'autore ha il proprio domicilio, ai soli fini di eventuali accertamenti di reati, e con l'abolizione di qualsiasi forma di controllo amministrativo: sul che la maggioranza della Commissione dissente.

PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ.

Il congresso tenuto dal Centro internazionale di studi giuridici sulla stampa e lo spettacolo, ha espresso, fra l'altro, il voto che vengano resi più efficaci i divieti concernenti le rappresentazioni proibite ai minorenni perché, almeno per quanto si riferisce ai minori, sia pure in forme diverse, ed attraverso organi differenti, si ritiene da parte di tutti che la revisione dei film e dei lavori

teatrali sia legittima, e sia necessaria. Si tratta solo di rendere più efficaci i divieti. Il limite di età si impone ad evidente tutela degli adolescenti, dannosamente impressionabili ed indifesi rispetto a spettacoli anche adatti agli adulti. Ma, perché questo divieto diventi più efficace, bisognerebbe stabilire che, nel caso di incertezza circa l'età del minore, possa far fede non una qualsiasi persona maggiorenne che lo accompagni, bensì soltanto i genitori o chi faccia le loro veci. Sulla necessità di mantenere le commissioni amministrative al solo scopo di decidere se dalla proiezione dei film o dalla rappresentazione dei lavori teatrali debbano essere esclusi i minori, in relazione alla loro particolare sensibilità emotiva ed alle esigenze della loro tutela morale, si sono favorevolmente espressi in Commissione tutti i gruppi.

Il testo approvato dal Senato e dalla Commissione stabilisce un doppio limite: minori degli anni 14 e minori degli anni 18; il limite di anni 16, attualmente vigente, è stato portato ai 18 anni, sia in considerazione che quest'ultimo limite segna normalmente la fine del periodo evolutivo e della eteroeducazione, sia per necessità di coordinamento con il codice penale e con altre norme giuridiche, come è avvenuto nella recente legge Migliori, approvata dalla Camera il 7 dicembre 1960.

Portando il divieto dagli anni 16 agli anni 18 resta agevolato il compito delle commissioni di revisione, in quanto potranno facilmente concedere il nulla osta a film che si sanno destinati esclusivamente a pubblici più maturi, formati da spettatori almeno diciottenni, e stabilendo l'altro divieto per i minori degli anni 14 si viene ad impedire ai ragazzi di assistere a quegli spettacoli che non siano espressamente studiati per la loro età.

CONCLUSIONI.

Le finalità della presente legge, sul testo modificato ed approvato dal Senato, ed approvato dalla Commissione Affari interni sono:

1°) mantenere, secondo la norma dell'articolo 21 della Costituzione, la censura preventiva amministrativa, per impedire che gli spettacoli possano recare offesa al buon costume con esclusione di qualsiasi riferimento a giudizi estetici, non di competenza degli organi statali;

2°) distinguere l'intervento dell'autorità amministrativa, esercitato nella fase di prevenzione attraverso la revisione ammini-

strativa a tutela del buon costume, dall'intervento dell'autorità giudiziaria esercitato nella fase di repressione di tutti i reati;

3°) disciplinare la partecipazione agli spettacoli degli adolescenti e dei giovani, in relazione alla particolare sensibilità della età evolutiva e delle esigenze della tutela morale dei minori;

4°) attribuire esclusivamente all'Amministrazione, ferma restando la tutela giurisdizionale, il compito del controllo e della revisione delle pellicole cinematografiche e dei lavori teatrali, offrendo garanzie di rapide decisioni;

5°) attribuire alla magistratura di Roma, avente giurisdizione su tutto il territo-

rio italiano, la competenza in ordine ai reati commessi mediante la proiezione in pubblico di film, e riscontrabili negli spettacoli autorizzati.

. . .

Queste le linee del disegno di legge, che dopo un lungo e tormentato *iter*, viene all'esame della Camera e che la maggioranza della Commissione presenta all'Assemblea per l'approvazione con l'assorbimento delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Simonacci e Borin (2778) e dei deputati Gagliardi ed altri (3031).

BISANTIS, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per quanto il laborioso iter legislativo e le aspre polemiche possano far pensare che si tratti di un aggroviato problema di incerta soluzione, in realtà una seria riforma delle vigenti disposizioni in materia di revisione dei film e degli spettacoli teatrali potrebbe essere agevolmente fatta abolendo ogni preventiva restrizione di carattere illiberale, in modo da semplificare il procedimento in uso, impedire ogni conflitto o confusione tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, garantire l'assoluta libertà dell'arte e dell'espressione di idee e opinioni e, allo stesso tempo, prevenire e punire ogni attentato al buon costume o reato di qualsiasi altro genere, commessi per mezzo del cinema o del teatro. L'esperienza di quasi due secoli nei paesi più progrediti e civili dell'Occidente convalida questa tesi, confortata inoltre da clamorosi casi celebri, in Italia e all'estero, di insigni opere d'arte perseguitate inutilmente e stupidamente dalla censura.

Le soluzioni più efficienti del problema, infatti, si affidano, per ogni repressione, a una sola autorità, la magistratura, messa in grado di procedere celermente ed energicamente. In tal modo il reale controllo è affidato alla responsabilità degli stessi produttori, autori di opere teatrali, impresari, o capocomici che, come ogni altro cittadino, sono liberi di tentare nuove strade, ma sono anche punibili dalla legge qualora essi oltrepassino i limiti del lecito contemplati dal codice. Se inconvenienti dovessero verificarsi in questo campo, come se ne verificano in ogni altro dell'attività umana, è antica lezione della storia che i mali della libertà si curano con la libertà e non altrimenti.

1. — Si è molto discusso, anzitutto, circa la compatibilità del mantenimento della censura preventiva con le norme della nostra Costituzione. In proposito si è rilevato che l'articolo 21, mentre espressamente esclude la possibilità di una censura per la stampa in genere, ammette la possibilità di provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni quando si tratta di pubblicazioni, spettacoli e manifestazioni in genere contrarie al buon costume. Si è, quindi, lungamente ed ampiamente

polemizzato circa il concetto e la definizione esatta di « buon costume » ai fini dell'applicazione della norma costituzionale.

Non è necessario, qui, inoltrarsi in una intricata disputa giuridica costituzionale. Oltre tutto, si dovrebbe tener conto, per una soluzione, anche di altre specifiche norme costituzionali, (tra cui l'articolo 33 che stabilisce come è noto, tra l'altro, che « l'arte e la scienza sono libere ») nonché dei principi generali cui la Costituzione si informa. È solo utile qui rilevare che, sull'argomento, almeno due punti sembrano difficilmente contestabili:

le norme vigenti sono impratiche, inopportune, inadatte ai compiti stessi che si prefiggono, nonché incompatibili con lo spirito se non anche con la lettera della Costituzione;

le libertà del pensiero e dell'arte nel cinema e nel teatro devono essere garantite da ordinamenti che prevedono una certa opera di prevenzione contro possibili abusi solo per mezzo di strumenti tali che non possano essere trasformati mai in ostacoli insormontabili.

In ordine al primo punto, quello concernente la inopportunità delle vigenti norme e la loro incompatibilità quanto meno con lo spirito della nostra Costituzione il consenso è pressoché universale. Per ricordare comunque i principali difetti del sistema vigente basti considerare:

a) che esso attua in pieno una censura preventiva esercitata da organi dell'esecutivo, sulla base di incerti criteri, talora del tutto ingiustificabili in relazione con le norme costituzionali e talora di natura eccessivamente elastica epperiò arbitraria;

b) che esso crea, come si è detto, possibilità di confusione e conflitto tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, screditando l'autorità dello Stato;

c) che esso crea possibilità di conflitto fra organi diversi per competenza territoriale della stessa autorità giudiziaria, inevitabilmente ispirati a criteri difformi.

In ordine al secondo punto — quello concernente la possibilità di trovare una soluzione pratica che, senza rinunciare del tutto

ad ogni forma di prevenzione, soddisfatti in pieno a quella esigenza di libertà che è ripetutamente ed in via prioritaria affermata dalla Costituzione — basterà ricordare che, a parte le discussioni in sede dottrinarie, quasi tutte le concrete proposte di nuova legislazione sono state dirette appunto a realizzare in qualche modo questa possibilità.

2. — Il sistema che la maggioranza della seconda Commissione propone, ora, di instaurare, con il testo che viene presentato alla Camera, non elimina del tutto gli inconvenienti sopra visti del sistema attualmente in vigore. Viene, infatti, mantenuto l'esame preventivo delle opere cinematografiche e teatrali da parte di apposite commissioni amministrative ai fini del nulla osta per la loro rappresentazione in pubblico.

Con ciò viene, quindi, mantenuta la censura preventiva nonché l'attuale confusione tra attività amministrativa ed attività giudiziaria, con la possibilità di conflitti tra decisioni amministrative e sentenze dei giudici.

Inoltre, non viene in alcun modo precisato che cosa debba intendersi con il termine di « offese al buon costume », ricorrendo le quali le apposite commissioni di revisione dovrebbero negare il nulla osta.

Elemento positivo della nuova disciplina potrebbe essere considerato il disposto dell'articolo 12 del testo proposto dalla Commissione che riconosce il solo Tribunale di Roma quale unico competente a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi con la rappresentazione in pubblico di film per i quali sia stato concesso il nulla osta da parte delle apposite commissioni amministrative. Con una tale disposizione si raggiungerebbe indubbiamente lo scopo di impedire il sorgere di eventuali conflitti, in ordine alla medesima opera teatrale o cinematografica, tra diversi organi dello stesso potere giudiziario.

Altre norme che costituiscono un miglioramento rispetto al sistema vigente sono quelle che impongono ai censori un limite di tempo perché si pronuncino e l'obbligo fatto agli stessi di ascoltare gli autori dell'opera prima di emettere il verdetto negativo.

Nel complesso, comunque, questi miglioramenti rispetto al sistema vigente sembrano piuttosto marginali; mentre ciò che si dovrebbe raggiungere è un'armonizzazione delle linee essenziali del sistema con lo spirito della Costituzione.

Per questo motivo, nella discussione svolta in Commissione sono stati presentati diversi emendamenti fra cui alcuni intesi ad abolire ogni rilascio di nulla osta ed a mantenere le commissioni amministrative al solo scopo di giudicare se alle opere sottoposte al loro esame possano assistere i minori. Ma tutti gli emendamenti sono stati respinti dalla maggioranza della Commissione.

3. — A nostro parere una soluzione che voglia veramente realizzare quello che, all'inizio della presente relazione, abbiamo indicato come un fine di opportunità non contestata e difficilmente contestabile dovrebbe ispirarsi al concetto che, in quanto possibile, occorre avvicinare la procedura per la presentazione al pubblico dei film e degli spettacoli teatrali a quella già in vigore per le pubblicazioni a stampa. Per queste pubblicazioni le vigenti norme prevedono un sistema che, pur nulla avendo a che fare con la censura, è, a ben considerare, una misura di prevenzione: ed è l'obbligo del deposito di una copia dell'opera presso la procura della Repubblica del luogo dove l'opera stessa viene stampata.

Disponendo che una copia del film o dell'opera teatrale sia preventivamente depositata presso la procura della Repubblica del luogo ove rispettivamente il produttore o l'autore hanno il domicilio si realizzerebbe, dunque, una misura che, sebbene non sia di alcun impedimento alla libera diffusione dell'opera, sarebbe ugualmente efficace sotto due aspetti: metterebbe la magistratura in condizioni di intervenire sollecitamente; la prospettiva di tale sollecito intervento richiamerebbe psicologicamente il produttore o l'autore alle proprie responsabilità.

Stabilito questo punto fondamentale di equiparazione in linea di massima del film e delle opere teatrali alle pubblicazioni a stampa si potrebbero, poi, aggiungere disposizioni e cautele speciali che possono essere giustificate dalla particolare natura delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, tante volte sottolineate.

Precisamente, in primo luogo si potrebbe mantenere un sistema simile a quello attuale per quanto riguarda l'accesso dei minori alle sale ove si rappresenta l'opera. Solo a questi limitati effetti, data l'importanza del bene da tutelare e dati i danni irreparabili che la violazione delle norme penali potrebbe arrecare, un sistema di censura preventiva sembra giustificato.

In secondo luogo, anziché abolire completamente le funzioni oggi demandate alle commissioni, si potrebbe, opportunamente riformando la composizione delle commissioni stesse ed abolendo naturalmente il provvedimento governativo che fa seguito al loro deliberato, trasformare questo deliberato in un semplice parere non vincolante la cui efficacia di misura di prevenzione risiederebbe essenzialmente nella possibilità che esso costituisca nello stesso tempo un « ammonimento » verso il produttore o l'autore ed una segnalazione motivata, fatta ancor prima che l'opera entri in circolazione, alla competente autorità giudiziaria. Dal momento che il parere non costringe né l'interessato ad astenersi dal diffondere l'opera né la magistratura ad intervenire, resterebbero integri sia il diritto di libertà di manifestazioni sia la prerogativa di indipendenza della Magistratura.

Se poi si attribuisse la competenza a giudicare dei reati commessi mediante le rappresentazioni teatrali e cinematografiche

al Tribunale del luogo ove deve essere effettuato il deposito dell'opera presso la procura della Repubblica si eliminerebbe anche l'attuale inconveniente della pluralità dei giudici per un fatto identico senza incorrere nell'altro — quello di permettere, in pratica, all'interessato la scelta del giudice — che si verificherebbe ove si adottasse il criterio di riconoscere la competenza nel giudice del luogo in cui l'opera venisse rappresentata per la prima volta.

Questo sistema, di cui si sono riassunte le linee generali, a nostro giudizio è l'unico che riesca a conciliare, su di un piano ragionevole e nel rispetto delle norme costituzionali, le diverse esigenze degne di considerazione, emerse uai laboriosi dibattiti e dalle polemiche di stampa.

Siamo, perciò, convinti che sia necessario emendare in questo senso il disegno di legge sottoposto all'esame della Camera.

BARZINI, *Relatore di minoranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non vi ha dubbio che la Camera, affrontando in questo momento politico e dopo ripetute proroghe il tema della censura cinematografica, è chiamata a discutere, con particolare senso di responsabilità, un argomento che ha riflessi assai vasti ed interessa direttamente non la politica di un Ministero, quello del turismo e dello spettacolo, ma quella di tutto il Governo e della intera vita nazionale.

Il disegno di legge, che porta la firma del senatore Zotta, torna a riproporre per i film una censura che ricalca, ed in certe parti aggrava, la vecchia legge d'impronta fascista e non investe più soltanto i pur importanti problemi del cinema, ma tocca, in generale, i problemi della libertà del pensiero e della espressione artistica sottolineando, nel campo più importante dell'umana convivenza, quello ideale, la volontà esplicita di difendere la politica di un regime, quello clericale.

Per la pertinacia con cui si insiste in questo disegno di legge Zotta, imposto dalla parte più faziosa della destra democristiana, non è finora valsa la rivolta che si è diffusa in tutto il mondo della cultura e cinematografico e tra tutte le forze che intendono fermamente difendere la libertà, anche perché un Governo che si è sempre retto sui partiti di centro e laici non si è peritato, nel Senato della Repubblica, di avvalersi di una netta maggioranza di destra.

È, perciò, evidente che lo scopo della legge in discussione (ultimo anello di una catena di patenti sabotaggi da parte dell'esecutivo per togliere al Parlamento, per anni, la facoltà di legiferare organicamente nel campo del cinema) vuole deliberatamente assumere l'aspetto di una provocazione e di una sfida alle forze democratiche di tutto il paese.

Evidentemente, anche in questo settore vitale per la democrazia si inseriscono in modo assurdo e scandaloso le lotte delle interne fazioni della democrazia cristiana e dei gruppi di potere interni ed esterni alle forze politiche nazionali, confermando che

«l'ideale più alto» del partito di Governo sta nella volontà di mantenere nelle mani tutto il potere con qualsiasi mezzo.

A tal fine, anche i partiti che hanno sostenuto fino ad oggi l'attuale coalizione sono stati posti di fronte, con la brutalità che lede la loro dignità politica e morale, all'alternativa o di convincersi di non essere altro se non strumenti passivi nelle mani del Governo o di passare all'opposizione, facendo però pagare il prezzo alla democrazia cristiana della sua sopraffazione.

In questo quadro, la coerenza della battaglia sostenuta coscientemente e fieramente per tanti anni dalla nostra parte politica è andata assumendo una importanza sempre più rilevante di fronte al mondo del cinema e di tutti gli italiani, perché si è sempre manifestatamente ispirata all'esigenza fondamentale di difesa della libertà.

I dibattiti che si sono svolti ripetutamente, nel corso di più legislature nei due rami del Parlamento, e che si sono sempre più largamente estesi nel paese, dibattiti che il Governo ha eluso per otto volte rifugiandosi nella richiesta comoda e pavida di proroghe, ci potrebbero esimere dal tornare alle documentazioni sempre più estese ed allarmanti dei soprusi operati nelle varie commissioni di censura amministrativa nei confronti del cinema.

Non solo i casi più clamorosi e gli scandali più vistosi sono stati condannati sempre più decisamente dall'opinione pubblica, ed hanno leso all'estero il prestigio del nostro paese, ma anche il demoralizzante quotidiano rosario di testarde persecuzioni che si sono susseguite in questi anni, hanno valso a far prendere coscienza, anche ai cittadini più distratti e sprovveduti, della volontà prevaricatrice e liberticida del potere esecutivo.

Un uomo di studio e di penna, Domenico Tarantini, ha recentemente raccolto, per i tipi delle edizioni *Comunità*, sotto il titolo *Processo allo spettacolo*, in un intero volume, una sua documentata inchiesta sull'operato della censura. E non è il solo libro di denuncia su questo argomento!

Gli esempi che lo scrittore propone nel suo volume meriterebbero di essere tutti citati ancora una volta, tanto sono specifici ed illuminanti. Da tutti questi esempi, e sono centinaia, emerge anzitutto che, mai, la censura ha avuto come scopo quello di opporsi a violazioni del buon costume o di essere diretta contro eventuali tentativi di contrabbandare scene pornografiche bensì sempre è stata rivolta contro la trattazione di temi politici, sociali, ideali.

Non si è fatto mai questione tra arte o non arte ma, soltanto, di discriminazione politica. Basterà citare i casi più indicativi tolti da *Processo allo spettacolo*. Eccone alcuni.

Il regista Giuseppe De Sanctis voleva realizzare *Noi che facciamo nascere il grano*, un film sui contadini e le terre incolte della Calabria. La sceneggiatura, che era stata elaborata da Corrado Alvaro e da Basilio Franchina, è restata circa tre anni chiusa in un cassetto a causa della censura democristiana e, poi, abbandonata definitivamente.

Carlo Lizzani, nel 1952, voleva realizzare *Gli uomini del fiume*. Il soggetto era stato scritto da lui, in collaborazione con Felice Chilanti e Marcello Sartarelli, subito dopo la grande alluvione del Polesine. La pellicola non fu realizzata per la diffidenza del noleggiatore « verso storie di intonazione critica e di carattere propriamente realista », come scrisse lo stesso Lizzani sul n. 31 della rivista *Cinema nuovo*.

Fabio Pittorru si è visto bocciare dalla censura un documentario su Comacchio. Florestano Vancini è riuscito a strappare il nulla-osta per il suo documentario *Delta Padano*, ma non a farlo entrare nel circuito normale.

Maria Mantovani, invece, vede bloccato dalla censura un suo radiodramma che si ispira ad un fatto realmente accaduto nelle valli di Comacchio: l'intera popolazione di un paese, stanca della pesante miseria in cui vegeta, decide di suonare per sei giorni consecutivi le campane a stormo, allo scopo di chiamare aiuto.

Il cortometraggio di Renzo Renzi *Quando il Po è dolce* viene scartato dai documentari italiani da inviare alla Mostra di Venezia « perché deprimente e denigratorio dell'Italia ». « Eppure — ebbe a scrivere il suo autore sul numero 92 della rivista *Cinema* — io e i miei collaboratori avevamo tralasciato tutte le cose che ci sembravano impressionanti. Era difficile credere, infatti, che la censura ci avrebbe fatto passare l'immagine delle donne che, nei canali di Comacchio, lavano, quoti-

dianamente, nella stessa acqua ferma a distanza di pochi metri, il vaso da notte e le stoviglie per mangiare ... Il nostro cortometraggio, che non raccontava tutto questo, era, dunque, una pallida ombra della situazione reale... Rimasi sbalordito dalle obiezioni della censura alle quali era facile rispondere che la denigrazione stava nei fatti (la vergognosa situazione reale del delta) e non in una rappresentazione accompagnata dall'impegno morale che chiedeva e proponeva una risoluzione ».

Quando il Po è dolce non poté mai circolare nel normale circuito italiano, né essere esportato all'estero.

Nell'estate del 1954, alcuni giovani iniziarono a girare il documentario *San Miniato, luglio 1944* che rievocava la rappresaglia nazista contro la popolazione di quel comune. L'iniziativa era patrocinata dal comitato cittadino per le celebrazioni del decennale della Resistenza e per le onoranze ai Caduti del comune di San Miniato e dall'amministrazione provinciale di Pisa. Quando le riprese erano ormai in fase avanzata, arrivò in paese il capo gabinetto del questore di Pisa ed intimò la sospensione del lavoro sotto un pretesto che si mostrò, poi, palesemente falso.

Lattuada e Gremillon furono costretti a rinunciare alla realizzazione di un soggetto di Ugo Pirro: *Ti scrivo questa lettera*, che narra la storia di due contadini che, desiderosi di imparare a leggere e a scrivere, si innamorarono l'uno dell'altro. Il tema dell'analfabetismo nel Mezzogiorno non era gradito.

Non si poté realizzare *Chiaravalle va in pianura*, un soggetto di Giuseppe De Sanctis ed altri che raccontava un lungo sciopero a rovescio.

Nella rivista *Vie Nuove*, del 15 maggio 1955, fu riportata una serie di interessanti dichiarazioni di registi italiani interpellati dal giornale su quelle che erano le loro maggiori aspirazioni artistiche.

Mario Monicelli dichiarò che il suo progetto migliore e più ambizioso era quello di realizzare un film sul primo sciopero alla Fiat che risale intorno al 1910. « È stato uno sciopero unitario e compatto. Come sciopero è fallito. Però, oggi, i lavoratori se hanno raggiunto certe posizioni e conquistato certi diritti lo devono a quelle prime lotte. Ecco, vorrei descrivere in questo film il formarsi lento e difficile della coscienza di classe negli operai di una grande fabbrica come era già allora la Fiat ». E conclude: « Oggi però,

un film simile non è possibile farlo, per questo l'idea è rimasta tale. Ma non dispero di farlo un giorno ».

Vittorio De Sica, invece, avrebbe voluto girare un film sui minatori italiani in Belgio. Ma dopo qualche sondaggio vi dovette rinunciare. « Perché partono di casa? come vivono? perché muoiono? È una materia triste, commovente, egli dice. Non posso realizzare un film simile per vari motivi, perché la vicenda è evidentemente troppo drammatica e polemica e non tocca solo il nostro paese ma anche un paese straniero ».

Mario Soldati così scrive, sempre sul settimanale *Vie nuove*: « Gli industriali hanno paura di certi argomenti. Faccio qualche esempio. Le idee che in questi ultimi tempi mi hanno maggiormente impressionato sono il *Mondo nuovo*, il soggetto che ha vinto il premio Gramsci e *Bandiera rossa*. Il primo è un film sull'occupazione delle fabbriche e si svolge alla Fiat di Torino negli anni attorno al 1920. Il secondo tratta la storia di un matrimonio sbagliato di un nobile milanese e di una ragazza del popolo. Nessuno dei due film potrebbe certo dirsi filocomunista, ma sono entrambi soggetti con personaggi che hanno una identità politica, con personaggi reazionari e rivoluzionari, di diversi ambienti sociali. Ma i produttori, stranamente, temono che si parli di politica nei film. Valga l'esempio di *Don Camillo*; il produttore Amato l'ha proposto inutilmente per molti anni. La ragione per cui veniva rifiutato era proprio il fatto che « parlasse di politica ». E bisogna pensare che in quel film i problemi politici vengono trattati abbastanza all'acqua di rose. Figurarsi le difficoltà che incontro ogni volta che propongo i miei due soggetti... Si vede che vent'anni di fascismo non sono passati invano ».

Anche Carlo Lizzani avrebbe voluto realizzare un film sul processo di Lercara contro gli sfruttatori dei « carusi ». Una specie di *Fronte del porto* interpretato dai ragazzi siciliani. Ma è stato costretto a rinunciare al progetto.

Ancora lungo sarebbe l'elenco dei soggetti ispirati al mondo contadino e del lavoro in genere, che non si sono potuti realizzare: *Fornaci* di Gianni Franciolini, *I minatori* di Massimo Mida e Carlo Cassola, *Questa è la nostra città* di Moravia.

Luigi Zampa così riassume il clima creato, in questi giorni, dagli uomini di governo e dai grossi burocrati dello spettacolo: « Oggi, in Italia, non possiamo neanche immaginarci di fare un film come *Da qui all'eternità* o *Fronte*

del porto. In Italia, oggi, il campo dei temi che possono interessare un regista si è così ristretto che ci accorgiamo di non essere nemmeno capaci di pensare a un film tipo *L'onorevole Angelina*. La censura genera l'autocensura; questa, a sua volta, provoca in noi una mancanza di coraggio per cui la scelta cade sempre su temi sempre più conformisti ».

Ed ecco episodi più recenti.

Un caso tipico di censura ricattatoria, esercitata *sotto banco* ci viene dato dalle vicende di un film attualmente in lavorazione. La « Vides », casa produttrice di un film sul bandito Giuliano, sembra che abbia ricevuto una letterina « confidenziale » del Ministro Folchi in cui sono indicati i punti della sceneggiatura che si devono modificare durante la lavorazione del film se si vogliono, poi, evitare grane con la censura.

Anche il Ministro Scelba pare si sia occupato poco benevolmente di questo film e *pour cause*, in quanto è venuto a sapere che i soggettisti si erano ispirati alle risultanze chiaramente formulate nella sentenza del processo di Viterbo. Prima ancora di vedere come il regista abbia realizzato il film, si interviene, dunque, perché la vicenda in se stessa è ritenuta « inopportuna ».

I due documentari a lungo metraggio: *Benito Mussolini, anatomia di un dittatore*, e *All'armi siam fascisti* sono stati bloccati prima ancora di essere sottoposti a censura dietro lo specioso pretesto, avallato anche dal Ministro Folchi al Senato, di un'azione giudiziaria in corso per stabilire la proprietà del materiale documentaristico adoperato. Pretesto specioso, ripeto, in quanto, seguendo gli stessi criteri, la censura dovrebbe sospendere la programmazione di tutti quei film, e sono molti, che hanno in corso vicende giudiziarie di vario tipo. Basti soltanto ricordare la recente vertenza giudiziaria Ergas-Rossellini per il film *Vanina Vanini*. La magistratura non ha ancora deliberato e, tuttavia, il film è già annunciato nelle principali città italiane.

La Commissione di censura dovrebbe limitarsi ad assolvere al proprio compito che è quello di giudicare se i documentari in questione siano o no idonei per la programmazione. Sarà, poi, la magistratura a giudicare in merito alla vertenza sorta con l'Istituto « Luce ». Confondere le due cose può far comodo solo a coloro che vogliono trovare un utile espediente per sottrarsi a delle responsabilità politiche ben precise.

All'armi siam fascisti è stato proiettato con grande successo alla recente Mostra d'

Venezia e noi ci auguriamo che tutto il pubblico, e specialmente i giovani, possano al più presto andarlo a vedere.

I casi elencati attengono soprattutto al metodo degli interventi preventivi, fatti ancor prima della censura vera e propria, con il preciso scopo di scoraggiare autori, registi e produttori cinematografici.

Non si tratta ancora di provvedimenti ufficiali ma di misure non meno convincenti, impiegando l'arma subdola del sabotaggio e del ricatto economico attraverso il diniego delle sovvenzioni, le forche caudine delle imposizioni riguardanti le co-produzioni, la ammissione al credito, il concorso ai premi governativi, l'autorizzazione per la vendita all'estero, la partecipazione ai *festivals*, la visibilità per tutti compresi i minori dei 16 anni, ecc.

Sono, in sostanza, tipici esempi di quella censura indiretta esercitata particolarmente sui piccoli e medi produttori, non in odore di santità presso gli ambienti clericali, per favorire, nel contempo, quei produttori supinamente ligi alla politica clericale ed a ben precisi interessi di parte.

Tutto ciò ha accompagnato la triste storia del nostro cinema per anni, precipitandolo in una crisi preoccupante a tutti gli effetti, da quelli della qualità a quelli della quantità, crisi dalla quale il cinema italiano, nonostante tutti i conati del Governo censorio, ha saputo uscire combattendo coraggiosamente la sua battaglia sostenuto dalla solidarietà delle forze democratiche e popolari più attente e coscienti.

Questi esempi di violazione della libertà e di ricatti gesuitici, all'atto dell'ultima discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dello spettacolo, hanno costretto persino i parlamentari di maggioranza a sottolineare nella loro relazione la necessità che « al di fuori delle commissioni di censura non si attui dal potere esecutivo o, peggio, dalla stessa burocrazia un controllo preventivo, forse assai più pressante di quello censorio, attraverso il meccanismo dei finanziamenti e delle provvidenze in genere ».

Di qui ne consegue, sulla stregua dei fatti concreti, ancor più lampantemente, che, quando da parte governativa si continua a sostenere la necessità della censura esclusivamente per difendere la società dal veleno della pornografia e del mal costume, non si fa che ammettere e confermare la più grande sua responsabilità che è appunto quella di aver sempre favorito ed incoraggiato una

produzione scadente che ha ceduto al cattivo gusto e, talvolta, alla pornografia pur che fosse ligia alla sua politica.

D'altro canto se la censura avesse operato seriamente e costantemente soltanto contro tali tendenze come potrebbe oggi, proprio il Governo, sostenere di veder dilatato il malo esempio e l'aggravamento di tali fenomeni?

La realtà è un'altra, conclamata ormai da innumerevoli esempi e cioè che la censura, anziché colpire il malcostume è servita a costringere il cinema nelle strettoie della mediocrità e del conformismo al fine di impedirgli di rappresentare gli aspetti della vita, contraddittori, drammatici, dolorosi o lieti, ma rispondenti alla realtà della società italiana. Si è cercato di rendere *tabù* per la cinematografia italiana temi come il lavoro, la miseria, la religione, la famiglia, il sesso, il matrimonio, il divorzio, le forze armate e tutti quegli altri che costituiscono la problematica che deve essere più discussa in un paese che ha urgente necessità di una profonda trasformazione.

Ancora alcuni esempi interessanti questo lato del problema.

Dieci anni fa, la censura tagliava inquadrate e sequenze del *Cammino della speranza* di Germi, che raccontava le amare vicende di un gruppo di minatori siciliani che tentavano l'espatrio clandestino; oggi la censura taglia scene della *Ragazza in vetrina* di Emmer, un film sulle condizioni di vita dei minatori italiani in Olanda.

Per giustificare, davanti alla Camera, l'assurdo divieto della Sovrintendenza del San Carlo di Napoli per la rappresentazione del *Martirio di San Sebastiano*; dramma di D'Annunzio, musicato da Debussy, l'onorevole Colasanto affermò testualmente in quest'Aula: « Qui entrano in gioco particolari considerazioni: la figura di un santo, di un grande santo, non poteva essere incarnata da una ballerina che doveva sostituire agli spasimi di dolori fisici, sopportati con eccezionale virilità, smorfie e contorcimenti sensuali e sessuali. Questo sarebbe stato un insulto ai cattolici napoletani e ai cattolici italiani ».

Mentre, più volte, abbiamo chiesto, invano, al Governo ed ai colleghi della maggioranza di fornirci una documentazione sui film immorali, pornografici, di esaltazione della violenza fine a se stessa colpiti dalla censura, da parte nostra abbiamo sempre sostenuto le nostre accuse con documentazioni che non sono mai state smentite.

Così, dal 1945 ad oggi, le forbici dei censori hanno operato solo per preservare quei *tabù* di cui si parlava prima.

Un film bonario ed innocuo come *Totò e Carolina* fu, in un primo tempo, bocciato dalla censura perché era « un oltraggio alle forze di polizia, un'offesa al pudore ed alla religione » e, solo dopo molti mesi di attesa e molti tagli, il film riuscì a circolare.

Anche nell'*Onorevole Angelina* furono ravvisati dal censore offese « alla polizia » e furono imposti dei tagli.

Anni facili di Luigi Zampa, inviato alla Mostra di Venezia, venne richiamato in censura perché alcune scene avevano suscitato l'indignazione dei fascisti vecchi e nuovi e, nonostante i tagli *preventivi* imposti alla sceneggiatura da Andreotti, si condizionò il nulla-osta per la proiezione a nuovi tagli.

Il grido di Antonioni subisce una mutilazione di 200 metri di pellicola: si tagliò fra l'altro una scena indispensabile alla comprensione stessa del film.

Il fuorilegge di Aldo Vergani subì, non solo l'imposizione di mutare il titolo originale « Montelepre » ma, anche, il taglio di gran parte delle scene dell'occupazione delle terre che era uno dei punti chiave del film stesso.

Il sole sorge ancora dello stesso Vergani fu mutilato dell'episodio del soldato che, travestito da prete, sfugge alla cattura dei tedeschi rifugiandosi in una casa chiusa.

La censura rifiutò il visto a *La lunga lotta*, un documentario sulla riforma agraria; al *Cammino della libertà*, altro documentario sulla storia del movimento operaio italiano dal 1914 al 1946 ed al documentario *I fatti di Celano*.

Tagli gravissimi i censori imposero ai documentari *I fatti di Modena*, *Modena città dell'Emilia rossa*, e *Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato*.

Quest'ultimo non ottenne il permesso per l'esportazione sebbene già acquistato da alcuni noleggiatori stranieri.

Il regista Remo Marcellini fu costretto a sopprimere dal suo *Gente di Venafro* le scene che descrivono, in toni crudi e sinceri, la vita di quella popolazione. Bruno Rondi dovette eliminare dal suo *Agro Romano* l'interno di alcune case di contadini.

Furono bocciati senza pietà i documentari *Superstizione* di Antonioni, *Amore, amor* di Francesco Maselli, *I mestieri di Napoli* di Giusto Vittorini. Persino un documentario sui fumetti di Maselli dal titolo *Violenza* subì molti tagli.

Fuga in Francia, il film di Mario Soldati, venne mutilato di 150 metri di pellicola per non far vedere un gerarca fascista che, camuffato da prete, lascia morire il pilota ferito nell'aereo.

Achtung, banditi! di Lizzani, un film sulla Resistenza, non ottenne il nulla-osta per esportazione.

La spiaggia di Lattuada poté circolare solo dopo che fu eliminata la scena in cui il protagonista invita un sacerdote a leggere *l'Unità* e gli porge il giornale.

Nel film *Senso* di Visconti la censura impose il taglio della scena in cui i generali piemontesi rifiutano il generoso aiuto offerto dalle truppe irregolari venete e dai patrioti rivoluzionari, senza preoccuparsi del fatto che l'episodio ha un suo rigore storico.

Castellani fu costretto ad eliminare dal film *Due soldi di speranza* la scena in cui il protagonista dice: « Ma io metterò al mondo una generazione di figli che riusciranno a gridare ciò che non ho potuto gridare io ».

Sono note, perché più vicine alla nostra memoria, le vicende del film *I dolci inganni* di Lattuada, *Il bell'Antonio* di Mauro Bolognini, *Adua e le compagne* di Pierangeli, *La Garçonnière* di Giuseppe De Santis, *L'assassino* di Elio Petri. Per quest'ultimo film, dove appaiono commissari di pubblica sicurezza e poliziotti, il produttore cerca di cautelarsi facendo vedere, in seduta privata, la pellicola ai commissari di censura prima di presentarla ufficialmente per il visto. Gli interpellati danno alcuni suggerimenti: eliminare l'accento dialettale dei poliziotti, il commissario dia del « lei » all'accusato invece del « tu »; il nome di Tambroni, che viene citato perché il confidente di polizia dice in cella di aver visto la foto dell'accusato sul giornale accanto a quella dell'ex Presidente del Consiglio, sia sostituito con il nome di Kasavubu. Dopo i consigli dei censori non in veste ufficiale, il film viene « visionato » anche dal segretario del Capo della polizia il quale, naturalmente, consiglia altri tagli ancora, tutti tendenti ad eliminare gesti e parole che possano far sorgere qualche dubbio sul fatto che i poliziotti non siano delle educande. Così *L'assassino* prima di avere il nulla-osta subisce ben 90 tagli preventivi.

L'anno scorso, *I Fratelli Rosselli*, un documentario di Nello Risi, che rievoca l'assassinio dei due antifascisti fiorentini per mano dei sicari di Mussolini, ottiene il « Nastro d'argento » quale migliore documentario dell'anno. La commissione competente per l'ammissione dei documentari alla program-

mazione obbligatoria nei normali circuiti delle sale cinematografiche, lo giudica, invece, « sprovvisto dei requisiti minimi di idoneità tecnica e artistica, banale e di nessun valore documentaristico » e lo esclude dalla programmazione obbligatoria, cosa che equivale, in pratica, al divieto di circolazione.

Laura nuda di Nicola Ferrari è un'analisi della crisi psicologica di una ragazza di buona famiglia nei primi anni del matrimonio. Il film è bloccato per molti mesi in censura ed esce alla chetichella nel periodo di ferragosto in seguito ad un accordo avvenuto in tal senso fra la Commissione di censura e la casa distributrice. Eppure, nonostante il titolo, *Laura nuda* è un film casto. Ma ciò che preoccupa il censore è un atteggiamento più moderno e spregiudicato della protagonista che si allontana dallo schema tradizionale della cosiddetta *morale cattolica*.

Tagli subiscono anche *Odissea nuda* di Franco Rossi e *Il Gobbo* di Lizzani, mentre *Il vigile* di Zampa, ispirandosi alla nota vicenda Melone-Marzano, viene bloccato per qualche settimana per evitare che circoli nelle sale cinematografiche durante l'ultima campagna elettorale amministrativa.

Perfino ad un film comico come *Il Carabiniere* di Lizzani si è imposto di aggiungere nel titolo « a cavallo » per restringere l'innocente riferimento ad un numero assai più limitato di appartenenti all'Arma.

Abbiamo dato, così, alcuni esempi dei colpi inferti alla produzione nazionale. Ma, purtroppo, lo stesso criterio, a volte anche più fazioso, si è adottato verso quella produzione straniera che si distaccava dai canoni tradizionali del cinema americano, con un accanimento particolare verso la produzione proveniente dai paesi socialisti. Si pensi che neanche il capolavoro di Eisenstein *Alexandr Nevskij* è stato risparmiato pretendendo il censore un taglio di talune inquadrature di preti medioevali.

Non dimentichiamo che, in questi anni, si è cercato di far risorgere, dopo una breve parentesi, vecchi miti nazionalisti che sembravano tramontati per sempre. Si è incoraggiata, infatti, una particolare produzione cinematografica con il chiaro intento di rivalutare persino la guerra fascista: *Siluri umani*, *Mizar*, *Divisione Folgore*, *Carica eroica*. Si sono visti, perfino, circolare nuovamente vecchi film del regime come: *L'assedio dell'Alcazar* che esalta i franchisti nella guerra civile di Spagna e *Luciano Serra pilota*, che celebra le imprese belliche dell'aviazione fascista in Etiopia.

Si considerano istruttivi, per i nostri giovani, film come *Penne nere*, *Fiamme verdi*, *Il Piave mormorò*, *Il caimano del Piave*, che sfruttano stancamente il logoro e vecchio filone della retorica patriottarda. Mentre si condannano alla fortezza militare di Gaeta Renzi e Aristarco per aver scritto un soggetto cinematografico, *L'armata s'agapò* che raccontava realisticamente episodi della campagna di Grecia.

Ancora: proprio partendo dagli ultimi esempi elencati, il discorso diventa necessariamente più aspro se si passa, sia pure rapidamente, ad esaminare il tema: cinema e giovanissimi. Altro che garanzia dei sacrosanti diritti della gioventù ad essere tutelata, orientata ed educata!

Sempre si è data, a questo riguardo, via libera ai filmetti commerciali di produzione nazionale od estera, dove di solito si esalta una « morale » per i ricchi che possono infrangere, coperti dai « diritti del censo », tutte le leggi più ferree, le stesse che devono invece essere rigidamente rispettate dai poveri. Il ricco può essere libertino, imbroglione, ladro senza che per questo egli cessi di appartenere al ristretto mondo di privilegiati in cui tutto è benevolmente tollerato.

C'è di più. Si sono sempre considerati adatti ai ragazzi tutti i film di guerra, e quelli *western* (tanto meglio se americani), film dove viene esaltata la violenza e dove si falsifica sistematicamente la realtà e la storia. Anzi si vorrebbe tornare ad inculcare ai giovani falsi miti che costarono già troppi lutti alla collettività nazionale, come quello del nazionalismo militarista spesso intriso di nazismo e di razzismo.

Esempi ?

Mauthausen mahut e *Notte e nebbia*, due documentari sulle barbarie naziste nei campi di concentramento, sono vietati ai minori di 16 anni così come sono vietati film quali *La lunga notte del '43* di Florestano Vancini, *Kapò* di Gillo Pontecorvo, *Un giorno da leoni* di Nanni Loy.

Altrettanto edificante è l'esclusione dei minori dalla visione del film *L'uomo creò Sirtana*.

Il film in discussione racconta un fatto realmente accaduto nel 1927 in uno degli Stati del Sud degli U. S. A., la storia del processo al quale fu sottoposto un insegnante perché spiegava ai ragazzi la teoria della evoluzione naturale di Darwin, teoria che è in disaccordo con la lettera del testo biblico nel quale si parla dei « sette giorni della creazione ».

Episodi del genere rivelano quale sia la tutela che si vuole esercitare sui nostri ragazzi.

Le commissioni di censura adottano come modello ispiratore il giudizio emesso dal Centro cattolico cinematografico. Secondo quel giudizio non il cinquanta per cento, ma il novanta e forse il novantacinque per cento della nostra produzione migliore dovrebbe essere vietata ai minori di 16 anni.

Diamo uno sguardo, infatti, ad alcuni di questi giudizi tratti dalla rivista *Segnalazioni cinematografiche*.

Film come *Aquile nell'infinito*, *Arrivano i carri armati*, *L'autocolonna rossa*, *Bandiera di combattimento*, *Appuntamento al 38° parallelo* sono consigliati ai ragazzi perché in essi si esaltano le virtù militari, il senso del dovere, il sentimento di umanità dei combattenti ed in uno di essi, *Bandiera di combattimento*, « si mette in rilievo l'ottima organizzazione e l'efficienza della marina da guerra degli U. S. A. ».

Divisione Folgore sulla guerra fascista non è vietato ai ragazzi « perché il film si ispira a nobili sentimenti come il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, l'attaccamento alla famiglia, e non manca di porre in luce gli aspetti più positivi della vita militare. Le scene di guerra sono presentate con sobrietà: delicate notazioni rendono evidente che anche le più eroiche imprese possono essere compiute senza fanatismo e senza odio da soldati che non dimenticano, anzitutto, di essere degli uomini e sono capaci di atti di bontà anche verso i nemici ».

Carica eroica, il film del comandante De Robertis sull'impiego della cavalleria italiana in Russia contro i carri armati, la *Grande speranza* di Duilio Coletti che presenta le imprese di un sommergibile italiano che silura un piroscafo inglese, *Posto di combattimento*, un altro film di esaltazione della guerra fascista, *Siluri umani* di Leonviola, secondo il C. C. C. i ragazzi possono vederli perché in essi « si esalta l'amor di patria, l'altruismo, l'eroismo dei combattenti ».

Perfino *Rommel, la volpe del deserto* è un film moralmente accettabile perché « dominato dalla figura del protagonista, *leale soldato*, marito e padre affettuoso. La vicenda non contiene elementi che possano giustificare riserve ».

Di contro il C. C. C. vieta ai ragazzi la visione di *Paisà*, di *Roma città aperta* perché « la rappresentazione eccessivamente veristica di talune scene consiglia di escludere i giovani dalla visione », di *Achtung banditi!*, dei *Dan-*

nati di Varsavia, di Andrey Wayda, che racconta della disperata resistenza dei patrioti polacchi contro i tedeschi a Varsavia: « Dal punto di vista morale il film non è privo di valori positivi... La natura dell'argomento e l'intensa drammaticità degli eventi narrati fanno tuttavia riservare la visione del film agli adulti ».

Per *L'arpa birmana*, uno dei migliori film giapponesi di questi ultimi anni, che contiene una fortissima condanna della guerra: « I riferimenti a riti pagani, talune oscurità ideologiche, alcune scene forti, fanno riservare la visione del film agli adulti ».

Attack!, il coraggioso film di Robert Aldrick, è proibito perfino agli adulti che non abbiano « piena maturità morale ».

Giuochi proibiti di René Clement, *Al-ovest niente di nuovo*, il grande film contro le guerre di Milestone e perfino *Ballata di un soldato* sono sconsigliabili ai minori. Per quest'ultimo film il C. C. C. afferma: « Il film sottolinea ed esalta nobili sentimenti umani. Si avverte però la voluta mancanza di ogni riferimento a qualsiasi valore soprannaturale, soprattutto in alcuni momenti in cui l'assenza di tali valori non può non impressionare una sensibilità cristiana ».

Insomma per il Centro cattolico e, perciò, per le commissioni di censura governative risulterebbero educativi i film che, con la più rancida retorica esaltano la guerra e le conseguenti aberrazioni patriottiche, mentre dovrebbero essere condannati quelli che esprimono condanna alla guerra, esaltazione dei temi realmente patriottici e pacifici.

Per concludere questa parte di documentazione basti accennare ai tre ultimi film che hanno ancora più clamorosamente confermato i danni derivanti dalla censura sulle opere cinematografiche più degne: *Accattone* di Pier Paolo Pasolini, *Salvatore Giuliano* del regista Rosi, *Non uccidere* di Autant-Lara.

Ognuno di questi film propone la riflessione e la discussione sui temi più appassionati della nostra vita.

Ebbene, per *Accattone* ha dovuto verificarsi una vera e propria sollevazione del mondo della cultura e degli uomini di legge anche cattolici per ottenerne il visto e si è arrivati fino al punto di violare la legge proibendo il film ai minori di anni 18! Per *Salvatore Giuliano* già si afferma che non mancherà il *verboten* più drastico del Ministro dell'interno; per *Non uccidere* lo scandalo del nostro sistema censorio ha varcato i confini nazionali per farci accusare di ridicolo e di servilismo verso paesi stranieri.

In questo ultimo film appare una sola donna ed è una madre e non ci possono essere quindi appigli di sorta per difendere il buon costume. Uomini responsabili di parte cattolica, perfino dirigenti ecclesiastici e del partito democristiano lo hanno approvato confermando che non c'era alcuna irriverenza per la Chiesa cattolica, ma per il governo e, perciò, per la censura finora tutto è stato vano. Tra le tante influenze è emersa anche quella gollista o atlantica!

Una cosa è certa: la censura ha solo scopi di avvilitamento della libertà ad esclusivo servizio della politica clericale.

Sono verità che abbiamo più volte ripetuto in questi anni, ma le abbiamo volute ripetere e ripetere e ridocumentare, qui, in questa occasione, perché la battaglia contro la censura è arrivata ad una svolta decisiva e può e deve essere vinta.

Accanto agli autori, ai registi, agli scrittori del cinema si è unita, ormai quasi sulla stessa, linea la più gran parte dei produttori.

E il fatto risulta più significativo proprio perché in questi ultimi anni — ed è proprio il caso di dire, nonostante i governi della censura — l'ordinamento economico finanziario del nostro cinema si è definitivamente assestato. Gran parte dei prodotti cinematografici immessi sul mercato nazionale ed internazionale (è giusto ricordare che i film più tormentati dalla censura: *Rocco e i suoi fratelli*, *La dolce vita*, ed altri, sono quelli che hanno più contribuito all'estero al successo artistico ed economico del nostro cinema) pur risultando frutto di una organizzazione industriale, sono stati realizzati con intendimenti artistici, dimostrando per l'accoglienza ricevuta, la benefica rivoluzione del pubblico nei suoi gusti e nelle sue esigenze.

Da una produzione qualitativa di tipo medio o più spesso mediocre e numericamente scarsa, si è oggi passati a quelle posizioni di preminenza che caratterizzano anche all'estero il cinema italiano.

Ebbene, proprio alla luce di questi motivi e di queste nuove condizioni è sintomatico che la maggior parte dei produttori si siano schierati, salvo rare e pavide eccezioni, contro ogni tipo di censura preventiva. Non appare fuori luogo citare a questo punto per convalida quanto ebbe a scrivere recentemente un produttore e precisamente Goffredo Lombardo della « Titanus ».

« Quali sono le cause remote o recenti di questa evoluzione? Sono vaste e complesse,

ma io penso che debbano essenzialmente ricercarsi in una moderna concezione di vita di tutti i popoli che, malgrado le inquietudini della nostra epoca, oggi affrontano con maggiore serenità, concretezza e comprensione i problemi quotidiani dell'esistenza. La stessa evoluzione contenutistica della letteratura contemporanea è un chiaro segno del desiderio delle persone di conoscere, discutere ed affrontare certi aspetti della vita che prima, o per falsi pudori, o per ipocrite contingenze, o per ragioni di convenienza o di opportunità, venivano ignorati o falsati. La sete di verità, l'esame crudo e talvolta spietato di certi fenomeni speciali, sono temi che la rappresentazione cinematografica non può davvero ignorare. Certe interpretazioni ideologiche, certi fatti remoti o attuali, storici o moderni, se portati sullo schermo, non possono essere più traditi da convenzionalismi o deformazioni. Il cinema vero è espressione d'arte e, come tale, l'arte deve essere libera nella interpretazione visiva e plastica dei sentimenti, deve cioè rispondere alle concezioni ed al pensiero del regista, dei coautori, del produttore e di tutti quelli che contribuiscono a dare alla creazione cinematografica il senso compiuto del più moderno mezzo di espressione quale lo spettacolo cinematografico.

« Questo aggiornamento del cinema italiano è alla base del nostro programma di produzione. Anche se non parlo a nome loro, ho notizie precise che gli altri produttori più qualificati e sensibili seguono questo indirizzo. Riusciremo a dar corso a questi orientamenti ed a queste tendenze? Ecco la assillante domanda che — da industriale — pongo ed alla quale — da industriale — non posso, e non so, dare una risposta per l'assurda ed inconcepibile situazione che con la censura, prima, e gli interventi della magistratura poi, si è venuta creando in Italia. Dopo gli infausti episodi di « sensibilissima » intolleranza per i film più qualitativamente validi del nostro cinema, la censura, accortasi che dal conflitto di competenze si riversavano su di essa accuse di acquiescenza e tolleranza, ha creduto potersi agevolmente difendere, garraggiando in un rigorismo assoluto, creando, talvolta, situazioni insostenibili per la libera concezione dell'arte cinematografica, costretta a patteggiare sugli intangibili diritti dell'espressione artistica, a condizione che l'opera, comunque, potesse arrivare al pubblico al quale era destinata. Sono stati lanciati anatemi contro il cinema ed uno degli episodi più avviliti si è veri-

ficato quando i falsi moralisti hanno addirittura invocato la pena capitale per i presunti pornografi del cinema italiano, che qui vedete ampiamente rappresentati. Mai accusa fu più ingiusta, più assurda ed avvilente. Anche se questa mia affermazione possa sembrare azzardata, non esito a riaffermare che la censura in Italia dovrebbe essere abolita. La Costituzione tutela il diritto del cittadino; e qualsiasi sovrastruttura, che si chiami censura amministrativa semplice o composta, non può che offrire l'arma ai partiti politici per manovre di adescamento o intimidazione. La mia è, forse, una interpretazione eccessivamente pessimista dei rapporti tra cinema e Stato, ma è conseguenza logica delle vecchie esperienze ed è frutto di un personale e radicale convincimento che tale rimarrà anche se poi l'opportunismo dei più prevarrà concretandosi in forme ibride e miste di commissioni di censura di funzionari e rappresentanti della industria e dell'arte cinematografica ».

E c'è di più, sono gli stessi produttori a chiedere una revisione sollecita della legge generale economica sul cinema (altra legge che il Governo va sabotando da anni), proprio perché anch'essi la collegano strettamente alla esigenza di svincolare la produzione da ogni tipo di censura, anche quella che si esercita attraverso le sovvenzioni ed i contributi. Tale è il parere del produttore Goffredo Lombardo espresso nel corso dell'articolo già citato, e tale è stata la pubblica dichiarazione di un altro produttore, Franco Cristaldi.

Cosa significa tutto ciò? Significa che il fronte contro le misure liberticide della censura si è saldato superando anche gli interessi competitivi e di parte.

Significa, altresì, che non liberare il cinema da ogni tipo di censura preventiva può addossare, a chi se la voglia assumere, la responsabilità di fermare l'attuale sviluppo qualitativo e quantitativo, come fatto artistico e come mercato, come prestigio e come interesse finanziario, con il pericolo di fare riprecipitare il nostro cinema in una nuova crisi.

È quanto è accaduto, proprio per la politica di censura dei governanti dopo il periodo d'oro dei film realisti: la storia si può ripetere e non soltanto per la concorrenza dei due canali televisivi, per il risveglio di alcuni paesi che si erano invischiati nel conformismo ma, soprattutto, se non sarà difesa la libertà del nostro cinema contro ogni censura. Ma la decisione che la Camera deve

prendere sul problema della censura, vale la pena di sottolinearlo ancora una volta a costo di apparire testardi nelle ripetizioni, va al di là della difesa del cinema perché interessa la vita italiana nel suo complesso come un problema di libertà. La storia del nostro paese ha fin troppo esaurientemente provato, attraverso esempi che sono costati lutti e rovine, che qualsiasi attentato diretto contro la libertà porta fatalmente al regime, con le conseguenze da tutti paventate e deprecate.

Ecco, perché, noi chiediamo a tutti i parlamentari, a qualsiasi parte politica appartengano, di meditare profondamente sulla responsabilità prima, vera, al di là di tutti i moralismi, le ipocrisie, gli opportunismi. In nessun altro campo come in questo occorre essere leali con se stessi e leali con tutto il paese.

Già illustri giuristi, e non solo della nostra parte politica, oltre a centinaia di uomini di cultura ritenuti al di sopra delle fazioni, hanno avuto modo di dichiarare in molteplici pubblici dibattiti, in dichiarazioni e scritti, che la legge Zotta, approvata al Senato dalla nota maggioranza, cui abbiamo accennato, « ripristina in pieno il sistema fascista ».

Essa prevede, infatti, che la proiezione in pubblico dei film nazionali e la loro esportazione all'estero siano soggetti in realtà al nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo. La composizione stessa delle commissioni, anzi soprattutto questa, convalida tutti i timori dell'atteggiamento censorio a carattere politico e discriminatorio perché non è che una emanazione dell'esecutivo.

In esso si precisa addirittura che i membri designati dalla Commissione consultiva della cinematografia non debbano essere uomini o competenti e direttamente interessati alle sorti del cinema ma, all'opposto, è addirittura stabilito che siano estranei al cinema stesso. I criteri di giudizio, sui quali le commissioni dovranno decidere, sono mantenuti volutamente nell'ambiguità e nella incertezza in modo da concedere ogni possibilità di usare le più diverse ed arbitrarie misure. Non avendo, poi, voluto precisare in alcun modo cosa debba intendersi con il termine « offesa al buon costume » ogni interpretazione restrittiva e codina risulta possibile. La legge Zotta, inoltre, non potendo ovviamente sostituire con la censura preventiva e con il giudizio delle commissioni ed i nulla osta ministeriali l'autorità giudiziaria, non fa altro che aggravare ancora la

confusione ed il conflitto tra autorità amministrativa e quella giudiziaria.

C'è dell'altro: la legge Zotta affida al solo tribunale di Roma la competenza a rilevare e giudicare i reati commessi dagli autori dei film, cosa che non può non portare altra confusione e porsi in contrasto con l'attuale ordinamento giudiziario. A danno della produzione, poi, la legge Zotta non propone limiti di tempo ragionevoli, ne dà, su tale ordine di problemi, reali garanzie.

Ma, e siamo all'argomento fondamentale, neppure al proponente della legge, al senatore democristiano onorevole Zotta, è potuto sfuggire il precetto costituzionale che garantisce piena libertà a tutti i cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero attraverso la stampa e a tutti i mezzi di diffusione. Qual è allora la risposta che viene data nella formulazione della legge a questo diritto fondamentale che costituisce una pietra miliare nell'ordinamento della nostra Repubblica?

Una risposta opposta, che nega in sostanza il diritto sancito dalla Costituzione e vi si pone anzi in contrasto.

Anzitutto non soffermandosi in alcun modo sull'articolo 33 della stessa Costituzione, che pure è limpido nel suo significato e pertinente alla materia, si è voluto dare una patente di costituzionalità alla censura amministrativa agganciandosi alla parola « prevenire » che fa parte del contesto dell'articolo 21.

Ma quale è lo spirito che permea tutta la Costituzione e non soltanto l'articolo 21?

Quello che è stato proclamato all'atto della sua formulazione nell'Assemblea Costituente dagli esponenti più qualificati di ciascun gruppo e perciò anche dalla democrazia cristiana, cioè l'esigenza insopprimibile della libertà. E come non ricordare che più ancora delle dichiarazioni ufficiali vale tenere conto del momento storico-politico in cui l'articolo 21 e l'articolo 33 furono scritti? Riportiamoci a quel periodo che va dal 1946 al 1948, in quel clima nel quale i Costituenti intesero, senza alcuna ombra di dubbio, cancellare quelle norme di legge che avevano per due decenni soffocata la libertà ed il pensiero italiano e si può, allora, con assoluta sicurezza intendere lo spirito della Costituzione. La legge Zotta è impregnata, invece, dello spirito opposto. E vale a confermare questa constatazione la meditata relazione che il senatore Zotta fa precedere al suo disegno di legge. Il ragionamento che scaturisce al punto più pericoloso della relazione è sconcertante e la

minaccia alla libertà va addirittura oltre il campo del cinema. Infatti, il senatore Zotta ha sentito il bisogno di mettere le mani anche sulla libertà di stampa perché, proprio sulla stregua della sua interpretazione dell'articolo 21 della Costituzione, finisce, appunto, di trarre le conclusioni che la censura è lecita anche sulle pubblicazioni a stampa e sulla stampa.

E qui è svelata la vera natura liberticida della legge in discussione!

Non a caso il senatore Zotta è lo stesso parlamentare che ha tentato di sostenere in Senato che la Costituzione non prevede lo scioglimento di un movimento neofascista come è quello del M. S. I., dimostrando ancor più dove si vuole arrivare iniziando col calpestare la libertà cinematografica.

Contro questo tentativo non vi è, dunque, altra via possibile che l'onesta interpretazione della Costituzione e la concreta aderenza alla nostra realtà nazionale abolendo con una legge responsabile ogni censura.

D'altra parte, rivendicando noi piena libertà alla manifestazione del pensiero in uno Stato che vuole e deve essere democratico, vogliamo forse mantenere in soggezione i pericoli che possono derivare dal non rispetto del buon costume sanamente inteso? Non abbiamo mai sostenuto questo e lo abbiamo sempre chiaramente sottolineato in tutte le occasioni in cui ci siamo sempre e coerentemente schierati per l'abolizione della censura.

D'altro canto, in alternativa alla legge Zotta gli emendamenti avanzati dai colleghi del partito socialista italiano e che sono il frutto della collaborazione degli uomini più stimati nel campo della nostra cultura e del nostro cinema, affermano proprio il contrario, investendo la Magistratura del dovere di intervenire ogni qualvolta questa ravvisi gli estremi di reato in tale direzione. Cioè, non solo c'è la preoccupazione onesta di tutelare il buon costume ma esiste, altresì, la manifestata esigenza della punizione del colpevole. C'è ancora qualcosa di più preciso, al riguardo, nei citati emendamenti e ve n'è uno che, tenendo in considerazione il problema dei giovanissimi, propone una particolare commissione di giudizio preventivo. È perciò con piena coscienza che affermiamo la nostra recisa opposizione alla legge Zotta non solo nell'intento di difendere la libertà, ma anche in quello di tutelare veramente il buon costume nei precisi limiti che a questa parola vanno assegnati.

Né possiamo opporci con minore energia alle proposte che sono state accennate in Commissione da alcuni colleghi della maggioranza tendenti a mantenere la sostanza della legge Zotta, vera legge-truffa, per il cinema italiano. Perché vi scorgiamo l'intendimento di fare accettare la sostanza intollerabile di una legge che applica la censura con modificazioni e miglioramenti del tutto marginali. Non vi possono essere possibilità di compromessi con l'esigenza prima e fondamentale che è quella di dare al cinema una legge che sia nello spirito della Costituzione e si inquadri nella rigorosa tutela della libertà.

D'altra parte questa esigenza è divenuta in questi ultimi tempi pressoché universale nel nostro paese. Il campanello d'allarme è stato suonato proprio dai vari sistemi censori con gli scandali che ne sono stati provocati; la coscienza della libertà si è consolidata nella sempre più larga e aperta discussione che non ha impegnato soltanto gli interessati del settore dello spettacolo ma ha investito tutti i ceti, ed a tutti i livelli, in ogni parte del paese. C'è, ormai diffusa capillarmente, nella nazione la volontà di liberarsi da ogni sopruso liberticida, di respingere ogni attacco, di reagire ad ogni passività per non soggiacere più ad alcuna connivenza, ad alcun opportunismo, ad alcun tentativo di addormentare gli animi o di incutere la paura della verità. Verità e libertà sono parole che hanno contraddistinto sempre le battaglie condotte dalla nostra parte politica e ci conforta il cammino fatto. Ne è testimonianza il paese ed anche il Parlamento.

D'altro canto, anche dalla parte del partito di maggioranza, nel mondo cattolico in

generale, alcune voci di libertà tornano a levarsi dignitose come al tempo della unitaria lotta di liberazione nazionale. Basterà citare la manifestazione per il film *Non uccidere* organizzata dal sindaco di Firenze, onorevole La Pira, al quale nessuno dei colleghi della maggioranza può certo insegnare nulla nel campo della osservanza cattolica e cristiana, agli articoli del professore Carlo Bo e a quelli di Arturo Carlo Jemolo, basterà riferirsi al fatto che i gesuiti del San Fedele di Milano non hanno esitato a premiare un film come *Kapò* per il quale la censura aveva manifestato tante perplessità vietandolo in un primo tempo addirittura ai minori.

Non può essere neppure taciuto quanto sta accadendo in questo momento politico nel partito dei colleghi della maggioranza: questa ennesima cocciuta offensiva contro la libertà, contro il «culturame», contro la stessa R. A. I.-TV, che, oltre ad essere un monopolio di Stato, è soprattutto un monopolio della democrazia cristiana, questa massiccia offensiva della destra clericale dicevamo, non può non richiamare alla difesa della libertà tutti quei colleghi che intendono difendere dalla più grande involuzione il loro stesso movimento, il loro stesso partito.

Onorevoli colleghi, questa nostra, che pur viene definita una delle relazioni di minoranza, è in realtà, in rapporto con la volontà espressa nel paese ed anche, e per la prima volta, per l'attuale schieramento dei gruppi parlamentari nei confronti della legge Zotta, una relazione di maggioranza. Anche per questa nuova situazione noi riteniamo certa la vittoria della libertà del cinema contro la censura.

LAJOLO; *Relatore di minoranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

1. — RAGIONI CULTURALI E POLITICHE DELL'ABOLIZIONE DELLA CENSURA.

ONOREVOLI COLLEGHI! Posta nei suoi termini attuali di abolizione o di conservazione, la questione della censura, come la questione della scuola, è diventata una delle linee di battaglia per la maturazione dello Stato democratico in Italia.

Per molti anni la denuncia contro la censura è stata anche violenta, ma limitata all'episodio. Oggi la battaglia si sposta dagli episodi alla richiesta dell'abolizione della censura preventiva amministrativa. Fino ad oggi è stato possibile ai Governi del dopoguerra di mantenere in vigore la legislazione fascista del 1923, è stata possibile la sua conferma nel 1947, nel 1949, nel 1956, salvo modifiche parziali. Fino ad oggi sono state possibili nove proroghe di quella legislazione, a datare dal 1956. Oggi non è più possibile rinviare, né mantenere la discussione in un confine di settore. Oggi la questione della censura si pone nei suoi termini generali di rapporto tra cultura, come spettacolo, e pubblici poteri: per fissare questo rapporto ad un grado più elevato di libertà, che non sta più nel limite di un ordinamento qualsiasi della censura amministrativa, ma esige la sua abolizione.

La sensibilità dell'opinione pubblica si è fatta più acuta dopo i clamorosi fatti di censura degli ultimi due anni.

Nelle forze culturali e politiche del paese è maturata una più precisa coscienza del problema, della sua natura, del suo ruolo nella crescita della libertà e nello sviluppo della politica italiana verso sfoci democratici.

Nei suoi termini culturali la censura sullo spettacolo mette di fronte due pedagogie, due estetiche. Nei suoi termini politici mette di fronte due concezioni dello Stato.

Il contrasto è tra una pedagogia che afferma che la rappresentazione del male genera il male, e una pedagogia che trova un valore educativo in tutte le manifestazioni della vita, e per questo non pone confini all'esplorazione dell'uomo.

Il contrasto è tra un'estetica nella quale l'arte ha il compito essenziale di essere un mezzo di perfezione morale e, perciò, deve essere essa stessa morale, e un'estetica che supera tutte le concezioni strumentali dell'arte per affermarne l'autonomia.

Sul piano politico il contrasto è tra uno Stato censore ed uno Stato che rimette alla sua magistratura la punizione dei reati commessi nella diffusione dello spettacolo.

Crisi della censura come istituto.

La censura amministrativa è entrata in crisi, come istituto, al momento in cui la Magistratura l'ha umiliata. L'intervento della Procura di Milano (15 ottobre 1960) su Rocco di Visconti, nel momento in cui poteva avere il significato di stimolo ad una maggiore severità di giudizio delle commissioni di censura ha, invece, preso soprattutto il significato di una dichiarazione di inutilità della censura preventiva. Se, infatti, le sue forbici non servono ad arrestare l'intervento della Magistratura, se non danno ai produttori, agli autori, ai registi la garanzia dell'esenzione dal giudizio penale, perché tenerla ancora in vita?

Crisi della censura come fatto d'opinione.

La censura è entrata in crisi nell'opinione democratica del paese per la sua opera e per la minaccia di un'ulteriore restrizione delle sue maglie alla quale è sollecitata.

Gli ultimi due anni di censura rappresentano un culmine. La censura aveva già contribuito a mettere in crisi il cinema italiano, dopo i successi del dopoguerra. L'accentuazione censoria sopraggiunge, ora, in un momento di nuova fioritura della cinematografia italiana e sarà causa di nuova decadenza, se non sarà arrestata.

Invece di arrestarla, si vuole una censura più stretta. La stampa cattolica denuncia ed esagera la misura dell'eroticismo nel cinema, denuncia una presunta « offensiva » contro il sentimento comune della maggioranza del popolo, chiede che « la gente sana »

faccia sentire la sua voce a soffocare il gracidio che si leva dal limaccioso pantano» (*Osservatore Romano della domenica*, gennaio 1960). Manzini (*Osservatore Romano*, 27 marzo 1960, *Libertà dell'osceno*), trova le radici dell'oscenità nella crisi della cultura, che ha visto accentuarsi le manifestazioni del pessimismo e della sfiducia nella razionalità dell'uomo. Il sottosegretario Helfer (*Città Nuova*, 12 maggio 1960) dice: «noi cattolici siamo stati ciechi e insensibili al problema cinematografico», mentre i comunisti oltre cortina hanno compreso la forza del cinema. Sovviene il *Corriere della sera* (5 aprile 1960) a denunciare il decadentismo pervertito e sinistro del cinema italiano. Il Ministro Tupini (giugno 1960), dopo aver constatato «da oltre sei mesi un crescente indirizzo erotico nel cinema», annuncia nella lettera famosa: «sarò severissimo, rivedendo in pieno i criteri per me di eccessiva larghezza usati fino a questo momento dalle commissioni di censura».

La Conferenza Episcopale italiana (20 marzo 1961) assegna un «triste primato» alla cinematografia italiana in fatto di immoralità («uno stato di cose che va quotidianamente peggiorando»), richiama i pubblici poteri, gli autori, i registi, i produttori, gli spettatori, i genitori, gli educatori («pensiamo che sia giunto il momento per una salutare reazione da parte di tutti») ad una «bonifica morale nel campo dello spettacolo».

Ma il cinema e il teatro non sono un limaccioso pantano da sottoporre a bonifica. Il male non è il cinema o il teatro. Il male c'è, nella vita dell'uomo, nella natura dell'uomo, in tutte le sue manifestazioni. D'altra parte per quanto riguarda il sesso, questo è una delle condizioni umane: Freud, Jung e la psicanalisi hanno il merito di averlo riproposto in termini scientifici e filosofici all'attenzione del mondo moderno. La censura non elimina il male, lo nasconde. Il male non va nascosto, va spiegato. La rappresentazione dell'uomo com'è, con le sue qualità negative e positive, ha il valore di un insegnamento, come spesso ha valore d'insegnamento lo scandalo.

L'opera d'arte deve essere un'opera di verità, non di convenienza, cioè non conformista, ha detto Carlo Bo in un convegno sulla censura. E ha ricordato il valore di verità dell'opera di Flaubert, dell'opera di Zola, a suo tempo considerato come uno sporco individuo e un denigratore della società.

D'altra parte la scelta tra il bene ed il male è possibile all'uomo se viene educato

a conoscere sia il bene sia il male. Quello che importa è che la rappresentazione della verità abbia in sé un fondamento di necessità, abbia il valore di una ricerca della intera realtà della vita per un'intera comprensione dell'uomo. In questo senso conoscitivo l'arte è purificazione. Il resto, per quello che riguarda l'indirizzo verso una soluzione morale, non è compito dell'arte, è compito della morale.

Certo non tutto è arte, non tutto è ricerca della complessa realtà umana. C'è anche la rappresentazione del male come compiacimento dell'osceno. Ma, oggi, l'osceno cinematografico riceve più tollerante accoglienza nelle commissioni di censura che non l'opera seria che rappresenta anche i volti dolorosi e difficili della vita, ma, mentre conduce a una loro rivelazione, ne scioglie anche la tensione. Fino ad oggi l'osceno cinematografico, dopo l'approvazione dei censori, è rimasto sciolto dalla sanzione penale.

La censura è, infatti, dichiarata contro l'osceno ma, in realtà, continuano a circolare opere schiettamente volgari, allusive fino alla nausea, cariche di doppi sensi postribolari. Qualcuno ha fatto l'elenco con nomi e cognomi. Ma non sono questi i film contro i quali si è accanita la censura preventiva e la repressione della magistratura milanese. È piuttosto contro film d'impegno che la censura è stata stretta e la Magistratura è intervenuta. *Accattone* e *Rocco* sono i due esempi più significativi. E non è a caso: il film scadente non chiama un grande pubblico, nonostante la pornografia, il film di arte e d'impegno ha invece la suggestione del bello. Monsignor Albino Galletto ha spiegato che la guerra è stata dichiarata ai film belli di noti registi perché sono belli e di noti registi (*Rivista del Cinematografo*, gennaio 1961).

D'altra parte la morale, intesa come difesa dall'osceno, è spesso soltanto un pretesto. La censura spesso non si occupa della morale, ma delle idee. Il Ministro Folchi ha detto un giorno alla Camera (13 dicembre 1960) che nessun film è stato vietato per il suo contenuto ideale e politico. Folchi non è il solo a fare affermazioni di questo genere. È stato detto: se coloro che affermano questo non ci credono, fanno dell'umorismo, sia pure involontario. Bisogna aggiungere: se ci credono, allora la cosa indica l'entità del pericolo di uno strumento come la censura destinato alla prevenzione delle violazioni contro il buon costume, in mano a chi riconduce tutto alla misura dell'osceno.

Del resto l'abuso di potere (oltre all'incompetenza degli organi giudicanti) è ammesso perfino da padre Baragli, che non è nemico della censura (*Civiltà Cattolica*, 20 maggio 1961): « l'abuso di potere, cui fatalmente si presta una censura preventiva » gli appare « ad essere franchi », « incontestabile ». E continua: « la stampa s'è chiesta perché sequestri e denunce abbiano colpito film che, in valori tematici e stilistici, eccellono su tanti altri film carichi di violenza e di sudiciume. Questa volta la stampa non era sprovvista di pezze d'appoggio ».

Se ci voleva ancora una prova che spesso la morale è un pretesto, questa è venuta con il boicottaggio di pellicole antifasciste come *All'armi siam fascisti* e *Anatomia di un dittatore* e con la vicenda recente del film di Autant Lara, intorno al quale si è scoperto, più che in ogni altra occasione, l'uso della censura al fine della persecuzione di un presunto reato d'opinione.

Sono soprattutto questi fatti degli ultimi anni, la censura più ristretta, la pressione e la minaccia di un ulteriore restringimento, l'uso ideologico della censura, che hanno maturato la crisi della censura governativa nell'opinione democratica del paese. Il giudizio su uno strumento riguarda lo strumento, ma anche l'attitudine e l'intenzione di chi lo usa.

La censura negli altri paesi.

Da questo punto di vista non vale l'argomento della censura che in un modo o nell'altro esisterebbe anche negli altri paesi. La comparazione non vale soprattutto perché ogni paese ha la sua particolare fisionomia: un paese di solido costume democratico può forse sopportare anche l'istituto della censura; un paese autoritariamente diretto può anche fare a meno della censura se ha una produzione cinematografica di Stato; in un paese come l'Italia, la censura amministrativa porta « fatalmente » all'abuso di potere. Del resto non è nemmeno vero che tutti i paesi abbiano l'istituto della censura. A parte i paesi a direzione comunista, dei 15 paesi occidentali, 8 hanno la censura amministrativa (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Francia, Olanda, Spagna, Portogallo), ma 7 non l'hanno; di questi, 3 (Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania Occidentale) hanno l'autocensura e 4 (Austria, Belgio, Canada, Svizzera) affidano la repressione dei reati cinematografici, a reato compiuto, alla Magistratura. Ai paesi che re-

golano il rapporto cinema e morale con l'autocensura s'è aggiunto dopo la guerra anche il Giappone.

Censura, morale, religione.

Naturalmente l'abolizione della censura amministrativa non significa che ogni argine debba cadere davanti alle tentazioni dell'osceno. Resta il valore preventivo della pena prevista nel Codice penale, comunemente riconosciuto dalla dottrina giuridica. I compiaciuti rappresentanti dell'osceno ed i pornografi di professione sanno che, abolita la censura, non vanno più incontro al giudizio talvolta benevolo, spesso accomodante, in ogni caso penalmente inconsistente, delle commissioni amministrative, ma al giudizio della Magistratura. Da questo punto di vista, l'abolizione della censura rappresenta un'opera moralizzatrice. Ed è un'opera moralizzatrice anche dal punto di vista della possibilità di applicazione della pena a chi viola il buon costume, possibilità che manca nella situazione di censura amministrativa, perché manca il dolo ed il giudizio dovrebbe in ogni caso coinvolgere i componenti delle commissioni governative.

Resta la libertà di ognuno di non andare a vedere spettacoli pornografici, e di fare propaganda perché altri seguano l'esempio. Ad un convegno cattolico è stata ricordata la famosa «legione della decenza» istituita dal vescovo di Indianapolis in America, i cui aderenti sottoscrivevano l'impegno di non vedere film esclusi dall'ufficio cattolico di cinematografia. Resta la libertà degli esercenti cattolici di sale cinematografiche, organizzati in una associazione nazionale, di non proiettare pellicole giudicate immorali.

Resta, soprattutto, la libertà di predicazione di tutte le Chiese e, in Italia, soprattutto della Chiesa cattolica contro ciò che viene giudicato il male. La Chiesa ha tutto il diritto e la libertà di giudicare secondo i suoi canoni le opere cinematografiche e teatrali, e di orientare i suoi fedeli. La numerosa letteratura cinematografica della Chiesa, dalla *Vigilanti cura* di Pio XI, alla *Miranda prorsus* e ai due discorsi sul film ideale di Pio XII, all'ultima lettera di Giovanni XXIII e all'ultimo comunicato della Commissione Episcopale, stanno a testimoniare del vasto interesse della gerarchia ai problemi dello spettacolo: un interesse che noi non contestiamo.

Quello che contestiamo non è la preoccupazione morale della Chiesa, la sua opera di magistero, la sua predicazione, la sua or-

ganizzazione contro il male. Quello che contestiamo, a parte la sua presunzione di esclusiva della verità, è la pretesa di usare gli strumenti pubblici dello Stato per affermare la sua pedagogia, la sua estetica, i suoi giudizi sulle opere dello spettacolo. Questa pretesa è particolarmente soddisfatta in Spagna, dove la commissione di censura governativa ammette la partecipazione anche di un ecclesiastico, il cui parere nelle questioni morali « deve essere tenuto in particolare considerazione »: il che significa che, in pratica, egli ha in questo campo diritto di veto. Contro il veto del rappresentante ecclesiastico, in caso di discordanza col parere degli altri membri, l'appello deve essere rivolto soltanto alle alte autorità ecclesiastiche. Qui lo Stato e la Chiesa sono ancora fermi a un rapporto di *potestas directiva*.

Lo Stato democratico, invece, non ha alcuna cultura ufficiale ed assicura la libertà di tutte le culture. Lo Stato democratico non è indifferente davanti al male, ma nello Stato il male non ha una definizione morale, bensì una definizione giuridica e la repressione del male ha i suoi strumenti nel diritto positivo e nella magistratura.

Fra tante voci di parte cattolica che si sono levate a difesa della morale minacciata dal cinema, e a difesa della censura, ce n'è una che pone in termini democraticamente corretti il problema della censura e le competenze della Chiesa e dello Stato: è il sacerdote Tullo Goffi, professore di teologia morale nel seminario di Brescia. La sua opinione è stata pubblicata da *Humanitas* di maggio.

Tullo Goffi distingue tra censura ecclesiastica e censura civile. La prima giudica l'opera in sé, la seconda giudica l'opera nel suo influsso sociale. La prima è un'opera di magistero, la seconda è un atto di giurisdizione sociale. La censura ecclesiastica giudica secondo la verità da credersi e la morale da praticarsi. Essa è « orientata all'esigenza di totalità nel reprimere quanto scalfisca il bene o la verità ». « Aspetto censorio totalitario che non significa, né implica negazione di democraticità civica o condanna di laicità politica; indica unicamente che la comunità ecclesiale si deve raccogliere interamente entro la prospettiva del vero e del bene ».

La censura civile, invece, si delinea in una prospettiva diversa da quella ecclesiastica. « Essa si impegna a proteggere non tanto la verità e la morale, quanto la giustizia in favore del bene comune, i diritti dei cittadini in un contesto di ordine sociale. Lo Stato

non censura tutto il male né tutto l'errore, ma solamente quando il male e l'errore attentano al buon costume civico; non proscrive le azioni peccaminose, ma unicamente se appaiono delitti i quali ledano il vivere comunitario ».

« Se la censura ecclesiastica ha come criterio la norma morale, quella civile ha quello della norma giuridica. E mentre la morale s'apre sulla integrità del bene, il diritto si racchiude entro l'ambito della giustizia-ordine. Il diritto permette molte cose che la morale vieta; non già perché il diritto le giudichi lecite, ma in quanto le trascura, non essendo di sua competenza ». « Ecco perché uno spettacolo può essere censurato dal lato ecclesiastico e non sotto l'aspetto civile ».

« È preferibile una censura preventiva o repressiva? — si domanda il professore di teologia. La censura preventiva — risponde Tullo Goffi — « meglio garantisce l'efficacia dell'impegno educativo e la conservazione intatta di una verità; la censura repressiva è meno esposta a trascendere, e non attenta alle libertà democratiche. Di regola, facilmente, la censura ecclesiastica si giustifica in forme preventive; quella politica, invece, conviene che sia repressiva, posto che l'esigenza educativa verso minorenni non detti diversamente. Il fatto che la censura civile venga affidata alla magistratura assicura maggiormente un suo uso democratico ».

« Essendo espressione di due competenze diverse, censura ecclesiastica e censura civile devono strutturarsi diversamente; ed essere esercitate secondo mentalità corrispondente. Sarebbe deleterio che il censore civile assumesse un'intransigenza integralista propria del censore ecclesiastico; o che il cristiano pensasse di potere uniformare la propria coscienza morale al solo verdetto o ambito di repressione penale statale ».

Certo questa, delineata dal teologo Tullo Goffi, è una posizione difficile ad attuarsi specialmente in Italia, dove il personale di direzione politica dello Stato è cattolico e dove anche gli altri settori di direzione dello Stato sono largamente coperti da personale cattolico. È difficile, come tutta la posizione del politico cattolico democratico che deve realizzare la propria autonomia politica rimanendo cattolico e deve operare una sintesi ideale tra la sua verità e la storia.

Ma questo è il problema fondamentale della democrazia in Italia. Un problema che ha già avuto una positiva soluzione quando si è scritto il patto fondamentale della nostra

convivenza democratica, la Costituzione, nato dall'accordo dei costituenti su alcune norme etico-giuridiche ed etico-politiche essenziali. Un problema che avrà ancora una soluzione positiva man mano che crescerà la schiera dei politici cattolici consapevoli che il proprio *depositum fidei* non è di per sé una filosofia, una cultura, una politica, un'economia, e che è necessaria una traduzione storico-politica della dottrina della Chiesa, cioè un'elaborazione ideologica e culturale autonoma che pure muove da quelle premesse.

2. — RAGIONI COSTITUZIONALI DELL'ABOLIZIONE.

La Costituzione è invocata sia dai sostenitori della censura sia dagli abolizionisti. Se la Costituzione ammetta la censura preventiva sugli spettacoli contrari al buon costume è materia contestata, in sede politica e in sede di dottrina giuridica.

La Costituzione parla di censura una sola volta (articolo 21, comma 2°) e per negarla. Per gli spettacoli, come per la stampa e le altre manifestazioni contrarie al buon costume, l'ultimo comma dice che sono vietati: « la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni ». Il testo costituzionale pone due ordini di problemi: *come prevenire e a chi assegnare il potere di prevenzione*.

I fautori della censura amministrativa hanno risolto facilmente i due problemi: prevenire con la censura, assegnando la competenza a organi del Governo. Non è così semplice. Anzi gli argomenti costituzionali che militano a sostegno dell'abolizione sono particolarmente robusti.

Spettacoli e stampa sono insieme considerati nel comma sesto dell'articolo 21: relativamente alla violazione del buon costume, spettacoli e stampa sono vietati sullo stesso piano. Ma la lettura del comma sesto deve essere fatta insieme con quella del comma secondo, che esclude, senza possibilità di eccezioni, che la stampa possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Ammettere la censura sulla stampa, sia pure limitatamente alle questioni del buon costume, si risolverebbe in una negazione del comma secondo, tale da privarlo di sostanziale significato.

Se dunque la censura non è costituzionalmente ammissibile sulla stampa, nemmeno in vista della difesa del buon costume, non è ammissibile nemmeno sugli spettacoli che

sono considerati sullo stesso piano di divieto nel comma sesto dell'articolo 21. È un modo corretto di ragionare, che trae forza soprattutto dallo spirito della Costituzione, e dell'articolo 21 in specie, nel quale l'affermazione dominante è la libertà del pensiero in tutte le sue manifestazioni, mentre le limitazioni di questa libertà sono indubbiamente in secondo piano. Questo chiaro significato dell'articolo 21 deve guidare nella definizione delle forme di limitazione.

Non è questo, invece, il modo di ragionare del senatore Zotta nella relazione di maggioranza sulla censura al Senato. Egli, infatti, rovescia il discorso costituzionale degli abolizionisti e sostiene che, « ad avviso della maggioranza », si può procedere a misure preventive di carattere amministrativo anche nei confronti delle pubblicazioni a stampa, in caso di violazione del buon costume. L'ammissione di una possibilità di censura sulla stampa rivela l'animo della « maggioranza » del senatore Zotta.

È noto che la limitazione della libertà di stampa è già prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 21 nella forma del sequestro. E che il sequestro sia da considerare una misura preventiva in senso proprio è comunemente riconosciuto in dottrina, « sia perché capace di impedire la diffusione o la ulteriore diffusione di una data pubblicazione, sia perché adatto ad interrompere o limitare quell'obiettivazione permanente dell'idea delittuosa che rappresenta una caratteristica essenziale dei reati commessi a mezzo stampa » (Fois, *Enc. del Dir.* VI, 726). È noto anche che il sequestro delle pubblicazioni a stampa è sottratto dalla Costituzione al potere esecutivo ed affidato al potere giudiziario.

Ecco una possibilità di prevenzione, a difesa del buon costume, anche per quanto riguarda lo spettacolo: il sequestro. Tanto più che ha un valore indicativo la trattazione comune del divieto della stampa e dello spettacolo contrari al buon costume nel comma sesto, come ha valore indicativo che il potere di sequestro della stampa sia affidato anziché al potere esecutivo a quello giudiziario. E tanto più che il sequestro fu anche previsto come forma di prevenzione « adeguata e immediata » in sede di discussione dell'articolo 21. L'onorevole Moro disse: « Io mi auguro che possa organizzarsi l'attività della magistratura in modo tale che... possa... controllare... per operare quei sequestri che si rendono necessari, ma non ne sono sicuro ».

Forme varie di prevenzione.

D'altra parte le forme di prevenzione, oltre il sequestro, possono essere altre.

C'è il valore preventivo della sanzione penale, già ricordato. C'è la possibilità del potere esecutivo di esercitare una vigilanza sullo spettacolo per fare rapporto, in base all'articolo 2, comma secondo, del Codice penale, all'autorità giudiziaria, come pensa il sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, Filippo Romani (*Nazione*, 16 novembre 1961), il quale riafferma che soltanto l'organo giudiziario è legittimato ad esprimere un giudizio definitivo di cognizione dell'illecito.

C'è tutto il sistema delle autorizzazioni sull'uso dei mezzi di diffusione dello spettacolo, come della stampa. E il valore limitativo delle autorizzazioni in materia di libertà del pensiero è sottolineato dal fatto che, nel testo della Costituzione, autorizzazione e censura sono equiparati (il che è anche confermato in dottrina e in giurisprudenza (Fois, *cit.*, 720).

C'è tutto il sistema delle misure precauzionali, sostanzialmente diverse dalle censure e dalle autorizzazioni, il cui valore preventivo è dato non solo dal fatto che si inseriscono in un momento anteriore alla diffusione, « ma anche dal fatto che rappresentano misure psicologicamente atte a trattenere dalle pubblicazioni vietate » (Fois, *cit.*, 725).

La varietà, dunque, delle forme preventive di violazioni, a mezzo stampa o di spettacoli, contro il buon costume, è tale che intendere l'obbligo costituzionale della prevenzione solo in termini di censura amministrativa rivela sul piano costituzionale una volontà di restringere il senso di libertà della Costituzione, sul piano politico una volontà di trattare lo spettacolo più come un problema di posizioni di potere da difendere, di una ideologia particolare da puntellare, che come un problema di cultura.

La Magistratura.

L'abolizione della censura amministrativa sullo spettacolo ridà valore al potere repressivo della Magistratura, desueto fino alla nota mossa della Procura di Milano. Del resto, anche in quella vicenda, non ci fu alcun procedimento giudiziario previsto dal Codice di procedura penale, bensì un intervento simile a quello delle commissioni governative di censura, il cui risultato furono qualche taglio e l'effetto-notte.

Nonostante le polemiche che quella mossa suscitò, bisogna dire che soltanto il sindacato giurisdizionale consente di mantenere il controllo entro i limiti della repressione di determinati reati, e in particolare dell'osceno, mentre la censura amministrativa è, naturalmente, portata ad estendere il campo del suo controllo ed è aperta ad influenze di varia natura. È abbastanza probabile che tutte le recenti incriminazioni di film ad opera della magistratura inquirente si sarebbero concluse con sentenze d'assoluzione della magistratura giudicante, se si fosse arrivati ad essa.

La magistratura si è sempre avvicinata con cautela alle opere d'arte. Tranne alcuni casi, come quello dei *Fiori del male*, la magistratura ha sempre sentenziato con rispetto dell'arte.

È probabile che il rinnovato valore delle competenze della magistratura nella repressione delle violazioni del buon costume, presupponga un adeguamento tecnico dell'organo giudiziario che sarà chiamato a giudicare non soltanto secondo un canone giuridico ma anche critico-estetico. La Costituzione vieta l'istituzione di giudici speciali, ma consente la creazione di sezioni specializzate presso le magistrature ordinarie, per il giudizio su determinate materie (articolo 102 Costituzione): A questo fine è discutibile, quindi, se convenga assegnare la competenza territoriale per giudizi di questa natura al tribunale del luogo nel quale avviene la prima rappresentazione o al tribunale di Roma o ad alcuni tribunali di varie città. È anche probabile che sia necessario fissare non soltanto termini abbreviati per il giudizio, ma anche termini di decadenza del sequestro penale. Su questi due aspetti dell'organizzazione del giudizio penale sulle opere di spettacolo che siano state riscontrate come contrarie al buon costume, sono da apportare due emendamenti al testo della proposta di legge preparato da Alessandro Galante Garrone, Domenico Peretti Griva, Mario Berutti per conto dell'Intesa della cultura e dell'A. N. A. C., di cui questa è la relazione parlamentare.

3. — CRITICA DELLE VARIE FORME DI CENSURA.

Tra i due poli dell'abolizione della censura amministrativa e del suo mantenimento, sono state avanzate, in questa situazione di crisi dell'istituto censorio, altre proposte: l'autocensura, l'affiancamento dell'autorità

giudiziaria alle commissioni amministrative, l'attribuzione di competenza della censura preventiva alla magistratura.

La varietà delle proposte prova da sé che la validità della censura amministrativa è tutt'altro che pacifica nell'opinione specializzata degli ambienti giuridici e politici e nell'opinione pubblica generica.

L'autocensura.

L'autocensura (già avanzata come idea nel 1945 e nel 1954 dall'A. N. I. C. A.) rappresenta un'idea suggestiva sotto il profilo della disciplina della libertà, se viene intesa come un atto di responsabilità privata degli autori, dei registi, dei produttori. La sua organizzazione legislativa, invece, con l'istituzione di albi professionali, sarebbe pregiudiziale alla libertà di produzione, né d'altra parte offrirebbe alcuna possibilità di elusione della repressione penale in caso di violazione di norme del buon costume.

Autorità giudiziaria e commissioni amministrative affiancate.

L'idea di affiancare l'autorità giudiziaria alle commissioni censorie amministrative, avanzata dal Ministro Gonella, rimane dentro l'ambito amministrativo dell'istituto della censura, e non risolve il problema del doppio giudizio, amministrativo e giurisdizionale e, quindi, nemmeno il problema di possibili conflitti dei due giudizi. Infatti, il decreto di esecutorietà del procuratore della Repubblica di Roma, che dovrebbe dare inoppugnabilità al nulla osta delle commissioni di censura, non si vede come si configuri e come possa essere inoppugnabile. In mancanza di una sentenza della magistratura giudicante, essendo l'eventuale decreto del procuratore di Roma un giudizio della magistratura requirente, quel decreto potrebbe sempre essere disconosciuto da una qualsiasi altra procura che riscontri un reato in una pellicola.

Senza contare che il procuratore della Repubblica, come pubblico ministero, rappresenta il potere esecutivo.

Censura preventiva dell'autorità giudiziaria.

L'attribuzione del potere di censura preventiva all'Autorità giudiziaria anziché a quella amministrativa fu già ventilata alla Costituente, in sede di discussione plenaria dell'articolo 21. Recentemente è stata ripresa dal professor Carnelutti (*Diritto e processo*) ed è sostenuta da una parte della magistra-

tura. Il procedimento di autorizzazione giudiziaria riguarderebbe solo le violazioni del buon costume mentre resterebbe libero l'intervento in sede repressiva della magistratura per reati di diversa sostanza.

Per la natura dell'oggetto da giudicare la magistratura dovrebbe organizzarsi in sezioni speciali, idonee a giudicare non soltanto in termini strettamente giuridici ma anche estetici. È una proposta che risolve radicalmente ogni possibilità di contrasto tra il giudizio amministrativo e quello giurisdizionale, attraverso l'eliminazione del primo. Ma anche questa proposta ha i suoi lati negativi. Lo stesso procuratore generale della Corte di cassazione, Cigolini, ha detto: « Non mi nascondo che tale attività giudiziaria presenterebbe caratteri così anormali da snaturare la sua funzione ». Infatti il potere di autorizzazione preventiva porterebbe inevitabilmente i giudici a contrattare tagli e oscuramenti, come è già avvenuto quando la Procura di Milano ha dato un saggio di censura giurisdizionale anziché di giudizio penale. La contrattazione poi, come avviene ora con gli organi amministrativi, avverrebbe non soltanto sull'opera finita, ma sul soggetto, sulla sceneggiatura, poiché gli autori e i produttori avrebbero utilità di conoscere se possono utilmente procedere. La magistratura, invece, giudica, non contratta.

Senza contare che l'autorizzazione preventiva della magistratura non è la stessa cosa del giudizio penale dal punto di vista delle garanzie di giustizia: nel dubbio, la commissione di censura nega l'autorizzazione; mentre il procedimento penale è difficile che, nel dubbio, possa concludersi con una sentenza di condanna.

Il progetto Zotta.

A parte ogni altro discorso, politico, culturale, costituzionale, sulla censura amministrativa, il disegno di legge sulla revisione dei film sottoposto all'esame della Camera nel testo approvato dal Senato, è notoriamente inaccettabile per altri aspetti, particolarmente per il significato di buon costume, per i termini temporali del rilascio del nulla osta e del possibile ricorso, per la composizione delle commissioni di censura.

Relativamente alle commissioni, la presenza di un funzionario del Ministero del turismo e di uno del Ministero dell'interno (articolo 2) non è giustificata da nessuna ragione che non sia quella di considerare lo spettacolo in termini di polizia, specialmente

per quanto riguarda il rappresentante del Ministero dell'interno.

Relativamente alle cause ostative alla concessione del visto di censura, il testo del disegno di legge indica quelle dell'offesa al buon costume (articolo 4). Il relatore di maggioranza del Senato, Zotta, sostiene nella sua relazione che l'indicazione del buon costume è preferibile a quella analitica del testo del disegno di legge approvato precedentemente dalla Camera. Ed ha ragione soprattutto per il fatto che nella descrizione analitica delle cause di negazione del nulla osta del testo della Camera (articolo 6) si fa riferimento a « elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato ». Tale formulazione, che pure aveva il vantaggio di chiarire i gravi equivoci presenti nelle norme in vigore (secondo le quali l'ordine pubblico può essere inteso come limite di contenuto alla manifestazione del pensiero), sembra tuttavia disporre cosa contraria alla Costituzione perché attribuisce all'organo di censura una valutazione la quale non può che riguardare il controllo sulle concrete modalità di diffusione del pensiero. Per il fine dichiarato nell'articolo 6 del testo della Camera si poteva giustificare l'ammissione di un rappresentante del Ministero dell'interno nelle commissioni censorie. Ma tale presenza non è giustificata dal testo del Senato che esclude dalle cause di negazione del visto amministrativo quella dell'ordine pubblico.

Dove il senatore Zotta non ha ragione è nella indeterminatezza dell'espressione « buon costume ». La possibilità di una interpretazione restrittiva o estensiva del buon costume obbliga ad una definizione, perché ovviamente le conseguenze sarebbero diverse nel comportamento dei censori. Buon costume è una « norma in bianco », è una nozione dell'etica assunta dal diritto. Nella morale, buon costume coincide con la nozione di moralità, si identifica con liceità morale. Nel diritto questa identificazione non c'è. Perfino la legge di pubblica sicurezza (articoli 70 e 82) distingue tra morale e buon costume. Se è vera la massima antica: *non omne quod licet honestum est*, è vero anche il contrario: *non omne quod inhonestum est illicitum*. Il valore giuridico di buon costume non coincide con la morale affermata dalla religione o dall'ideale etico presentato dalla filosofia: è piuttosto l'espressione del comune sentimento della morale nei suoi significati di rapporto giuridico. L'assunzione della nozione di buon costume

nel diritto non vuol dire che lo scopo del diritto è quello del perfezionamento etico; scopo del diritto resta quello di evitare che sia data forza legale all'immoralità: la morale non diventa diritto.

Il concetto di buon costume nel Codice penale è ristretto ai problemi della vita di relazione sessuale (titolo IX). Questo è anche il significato di buon costume nel mondo anglosassone.

Naturalmente al di là del pudore e dell'onore sessuale ci sono altri beni giuridici importanti, che sono compresi nell'espressione più generale di pubblica moralità. Ma la loro difesa non è prevista dalla Costituzione attraverso un'azione preventiva, come invece avviene per il buon costume. La loro difesa resta affidata al Codice penale e all'intervento della magistratura.

L'obbligo di una definizione del buon costume è riconosciuto anche da coloro, tra i giuristi, che ammettono la costituzionalità della censura sullo spettacolo. « Le suddette censure sembra non possano risolversi nel potere di impedire discrezionalmente l'uso dei mezzi di diffusione in base a criteri di opportunità e di convenienza; esse dovranno essere vincolate all'*esclusivo* impedimento di *specifiche violazioni* precisate dalla legge e soltanto dalla legge » (*Enc. del dir.*, VI, 728). Naturalmente padre Baragli pensa diversamente (*Civ. catt.*, 17 giugno 1964).

Il testo approvato dal Senato si offre ancora ad un'altra osservazione. Lo stesso articolo 4, che considera il buon costume come causa di negazione del visto di censura, dice: « La Commissione di primo grado dà parere contrario... ove ravvisi... *sia nel complesso, sia nelle singole scene o sequenze, offesa al buon costume* ». La dizione lascia irrisolto un problema di estetica, che è essenziale ai fini di un giudizio dell'opera cinematografica o teatrale, che — come è riconosciuto — è un giudizio complesso, fatto di valutazioni giuridiche ma anche estetiche. Il problema è quello della valutazione unitaria di un'opera narrativa (qualunque sia il mezzo della narrazione), per cui la scabrosità di qualche episodio, scena o sequenza, non può essere incriminato se si rivela *necessario* al significato dell'opera. Il testo precedentemente approvato dalla Camera (articolo 4), che pure ripeteva la dizione « sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze », dava una soluzione a questo problema considerando incriminabili gli elementi contrari al comune sentimento del pudore... « non essenziali ai fini dell'espressione artistica ».

4. — L'AMMISSIONE DEI MINORI
ALLO SPETTACOLO.

Il progetto di legge che propone di abolire la censura, ammette invece una limitazione di età per l'accesso alle sale cinematografiche e teatrali e, quindi, una censura preventiva dei film e delle opere di teatro a cura di una commissione amministrativa, che giudichi se l'opera consenta l'ammissione dei minori alla sua proiezione o rappresentazione.

La previsione di una più accentuata azione preventiva, che può assumere anche la forma della censura, per quanto riguarda l'ammissione dei minori allo spettacolo, si ritrova nei lavori preparatori della Costituzione. Il comma sesto dell'articolo 21, nella sua dizione approvata, è la rielaborazione più sintetica, fatta dal comitato di redazione, del testo proposto dalla prima sottocommissione che diceva: « Solo la legge può limitare le manifestazioni del pensiero... a tutela della pubblica moralità e *in vista specialmente della protezione della gioventù* ».

D'altra parte è noto che l'articolo 529, comma secondo, del Codice penale, che esclude l'oscenità dell'opera d'arte o di scienza, ammette invece la sua oscenità, penalmente perseguibile, qualora « salvo che per motivi diversi da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni 18 ».

La misura preventiva, limitatamente alla ammissione della gioventù allo spettacolo, non si fonda tanto sulla presunzione di una influenza criminogena del cinema come causa determinante della criminalità minorile, né sulla pregiudiziale circa la natura del linguaggio filmico come linguaggio irrazionale, idoneo a suscitare non idee ma istinti e passioni, quanto sulla comprovata influenza del cinema nei confronti del comportamento e delle modificazioni culturali nell'adolescenza e, in particolare, sulla inadeguatezza degli strumenti critici degli adolescenti per reagire positivamente a stimoli che nascono da situazioni innocue per gli adulti.

D'altra parte la misura preventiva di limitazione dell'accesso giovanile allo spettacolo non mira a ridurre la gioventù esclusa ad una condizione d'inferiorità. La limitazione non deve ridursi a un provvedimento puramente negativo. Il linguaggio cinematografico ha, infatti, una riconosciuta attitudine alla maturazione ideale e critica, specialmente se lo spettacolo è accompagnato da una discussione. Gli studiosi di pedagogia ritengono, infatti, che la discussione di uno

spettacolo, a parte il suo valore sociale generale, rappresenti per il giovane una caduta delle tensioni suscitate perfino dagli aspetti più emotivi della rappresentazione.

Per questo, è possibile prevedere anche la presentazione ai giovani di spettacoli vietati ai minori, facendo seguire una discussione, come avviene nei cineclub. In alcuni paesi i giovani sono ammessi a spettacoli loro vietati, se sono accompagnati dai genitori o dai professori.

È possibile anche prevedere la presentazione di spettacoli che le commissioni di censura abbiano escluso per la gioventù, se sono spettacoli particolarmente importanti, per il loro valore d'arte, ai fini della formazione culturale, introducendo qualche taglio, come avviene per le edizioni scolastiche delle opere di letteratura.

L'influenza positiva dello spettacolo sulla gioventù, inoltre, è tanto maggiore se l'esperienza cinematografica si salda alle altre esperienze dell'età evolutiva, come l'esperienza scolastica e quella del tempo libero dei ragazzi e degli adolescenti.

La limitazione della libertà di spettacolo per i minori richiede, dunque, un radicale adeguamento dei doveri di educazione della società verso la gioventù anche attraverso lo spettacolo.

La produzione specializzata di film per i minori è, in Italia, da riorganizzare nei suoi fondamenti finanziari, nel suo valore e nelle sue possibilità.

L'età di ammissione.

Le opinioni sul limite di età sono diverse. Il progetto di legge per l'abolizione della censura prevede l'età di sedici anni come è nella legge vigente. È opinione del relatore che il limite d'età debba essere elevato a 18 anni, in base a ragioni relative alle caratteristiche psicofisiche dei ragazzi tra 16 e 18 anni, ed in base a ragioni di coerenza con il sistema giuridico italiano. C'è, infatti, una definizione penalistica di minore che fissa l'inizio della responsabilità penale a 18 anni. C'è, poi, una definizione civilistica che fissa l'età a 21 anni. Non si vede ragione di una speciale definizione cinematografica di minore. L'articolo 529, comma secondo, del Codice penale, già ricordato, fissa a 18 anni l'età nella quale è possibile avere un'opera d'arte o di scienza in cui siano riconosciuti motivi di oscenità.

Per quanto riguarda le ragioni psicofisiche, la scienza dell'età evolutiva ritiene

che l'età tra 16 e 18 anni sia soggetta a particolari turbamenti erotico-sessuali più dell'età di 12 anni. Per cui uno spettacolo che offra stimoli erotici potrebbe essere dato in visione a un ragazzo di 12 più che a un ragazzo di 17 anni.

Inoltre l'età di 18 anni è raccomandata anche da una considerazione dell'ordinamento degli studi: a 18 anni il giovane compie il corso degli studi secondari ed ha aperta la via dell'università: finisce, in altre parole, il corso dell'educazione eterodiretta e inizia l'autoeducazione. È dunque ragionevole, anche da questo punto di vista, che ci sia un'eterodirezione fino a 18 anni ed una libertà piena di spettacolo dopo questa età.

La comparazione con la legislazione degli altri paesi offre un quadro di situazioni varie. Alcuni paesi hanno una doppia limitazione di età (Germania Occidentale, 10 e 16 anni; Stati Uniti, 8-12 e 12-18 anni; Svizzera, 16 e 18 secondo i Cantoni). Sei paesi hanno il limite di 16 anni (Belgio, Danimarca, Germania occidentale, Gran Bretagna, Norvegia, Svizzera). Quattro paesi hanno fissato il limite a 18 anni (Austria, Francia, Stati Uniti, Svizzera). Un paese ha il limite di 14 anni, la Spagna.

Non si dirà per questo che la Spagna è il paese più liberale nel campo dello spettacolo. Anzi, la censura spagnola è ovviamente una delle più severe, tanto da permettersi il limite più basso di ammissione della gioventù alle rappresentazioni. Così, l'elevamento proposto da 16 a 18 anni in Italia può corrispondere, inversamente, alla richiesta liberalizzazione del cinema e del teatro. L'elevamento del limite di età diventa dunque un altro argomento a favore dell'abolizione della censura. L'elevamento di età a 18 anni può avere ancora un altro valore positivo: quello di stimolare una produzione specializzata per l'adolescenza, che rimarrebbe esclusa, più numerosa, dai circuiti normali dello spettacolo.

5. — CADUTA DI ALTRA LEGISLAZIONE SULLO SPETTACOLO.

La nuova legislazione sulla libertà dello spettacolo determina ovviamente la caduta della precedente legislazione fascista, finora confermata e prorogata (regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 3287). Ma l'articolo 8 della proposta di legge abolizionista stabilisce che è abrogata anche « ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge ». Il riferimento è parti-

colarmente agli articoli 68, 73, 74, 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e all'articolo 126 del suo regolamento. Gli articoli 68 e 74 del testo unico regolano i provvedimenti autorizzativi della diffusione cinematografica e teatrale relativamente ai luoghi e ai tempi nei quali essa concretamente si realizza.

L'articolo 68 subordina a rilascio di apposita licenza la rappresentazione in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, di opere teatrali e cinematografiche. La concessione di questa licenza è congegnata in modo da poter essere usata per impedire preventivamente la diffusione di un film o di un'opera teatrale in considerazione del suo contenuto: si configura, cioè, come un'autorizzazione capace di limitare nel contenuto la libertà di diffusione. L'articolo 68 del testo unico è, dunque, incostituzionale per questo potere di limitazione della libertà sostantiva del pensiero e anche perché ammette il potere di divieto non solo di rappresentazione in luogo pubblico, ma anche in luoghi aperti o esposti al pubblico (Costituzione, articolo 17).

L'articolo 73 del testo unico prevede il divieto di rappresentazione in pubblico di opere, di drammi e di ogni altra rappresentazione teatrale, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale, o ai buoni costumi. L'articolo 126 del regolamento della legge di pubblica sicurezza elenca i casi di contrarietà all'ordine pubblico, alla morale e ai buoni costumi. È una casistica che richiama alla mente quella prevista dall'articolo 3 del regio decreto del 1923. La sua incostituzionalità non ha bisogno di dimostrazione.

L'articolo 74 affida al prefetto il potere di vietare preventivamente, « per locali circostanze », una data rappresentazione anche se essa abbia ottenuto il regolare visto di censura. Il potere di divieto riguarda la singola rappresentazione. I motivi per i quali il divieto può essere decretato possono non implicare un sindacato sul contenuto della manifestazione, bensì soltanto la valutazione di una circostanza di turbamento dell'ordine pubblico che possa derivare dalla rappresentazione.

L'articolo 74 dunque non cade sotto il rilievo di incostituzionalità per il suo complesso, ma vi cade, come l'articolo 68, per quanto riguarda l'ammissione di divieto di una rappresentazione non solo in luogo pubblico ma anche in luogo aperto o esposto al pubblico.

L'articolo 82 del testo unico prevede la possibilità di sospensione o cessazione di uno spettacolo «nel caso di tumulto o di disordine o di pericolo per l'incolumità, o di offesa alla morale o al buon costume». Nel testo non è precisato che il motivo del provvedimento non può derivare dalla natura e dal contenuto dello spettacolo. La pratica di polizia ha sottoposto e sottopone lo spettacolo anche a questa limitazione. Il che in definitiva rappresenta un altro modo di limitare l'aspetto sostantivo della libertà.

L'abrogazione della legislazione di pubblica sicurezza fascista è notoriamente uno

dei gravi problemi della democrazia italiana; il mantenimento di questa legislazione dopo la Costituzione rappresenta notoriamente una delle colpe più gravi di chi ha avuto finora la responsabilità della direzione politica del paese.

In particolare l'abrogazione della legislazione di pubblica sicurezza fascista che regola lo spettacolo, è una prova della volontà del Parlamento di considerare il cinema ed il teatro come un problema di cultura, non di polizia.

PAOLICCHI, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Revisione dei film e dei lavori teatrali).

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

È altresì soggetta a nulla osta la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film e dei lavori teatrali, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

(Composizione della Commissione di primo grado).

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria o amministrative, Presidente;

b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

c) un funzionario del Ministero dell'interno, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

d) tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori dell'industria cinematografica, designati dalla Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

e) un insegnante di pedagogia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

La Commissione di primo grado di revisione teatrale è composta e nominata secondo le

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Revisione dei film e dei lavori teatrali).

Identico.

ART. 2.

(Composizione della Commissione di primo grado).

Identico.

disposizioni contenute nei precedenti commi. I componenti di cui alla lettera *d*) del secondo comma sono sostituiti da tre membri, designati rispettivamente dalla Società italiana degli autori ed editori, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal sindacato nazionale degli autori drammatici.

ART. 3.

(Composizione della Commissione di secondo grado).

La Commissione di secondo grado è composta da due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal Presidente più anziano delle due sezioni.

ART. 4.

(Funzionamento delle Commissioni).

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore dell'opera in revisione, può e, se egli ne faccia richiesta, deve essere udito.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 5.

(Spettacoli non ammessi per i minori).

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

ART. 3.

(Composizione della Commissione di secondo grado).

Identico.

ART. 4.

(Funzionamento delle Commissioni).

Identico.

ART. 5.

(Spettacoli non ammessi per i minori).

Identico.

È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

ART. 6.

(Parere della Commissione di primo grado).

La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze offesa al buon costume.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

ART. 7.

(Parere della Commissione di secondo grado).

L'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.

ART. 8.

(Ricorso al Consiglio di Stato).

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere notificato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del rifiuto del nulla osta e depositato, insieme con

ART. 6.

(Parere della Commissione di primo grado).

Identico.

ART. 7.

(Parere della Commissione di secondo grado).

Identico.

ART. 8.

(Ricorso al Consiglio di Stato).

Identico.

la domanda per la discussione e con gli atti e i documenti opportuni, nel termine di dieci giorni.

L'Autorità amministrativa, e i controinteressati, cui il ricorso sia stato notificato possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti con le stesse forme prescritte per il ricorso, nel termine di quindici giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso.

L'udienza per la discussione del ricorso deve essere fissata, in via di urgenza, entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di cui al secondo comma.

La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dall'udienza di discussione.

Trascorsi dieci giorni da quello in cui è stata notificata all'Amministrazione la decisione che accoglie il ricorso, l'interessato può chiedere, con domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato, che il Consiglio di Stato provveda all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. La notificazione della decisione vale come atto di messa in mora a provvedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 91 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642, è ridotto a dieci giorni.

Spirato il termine indicato nel comma precedente il Presidente della Sezione cui è stato assegnato il ricorso destina il Consigliere per farne relazione entro quindici giorni alla Sezione. Nei successivi quindici giorni deve essere pubblicata la decisione.

ART. 9.

(Rilascio del nulla osta).

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

ART. 10.

(Diffusione per radio o per televisione).

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la

ART. 9.

(Rilascio del nulla osta).

Identico.

ART. 10.

(Diffusione per radio o per televisione).

Identico.

rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

ART. 11.
(Cinegiornali).

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

ART. 12.
(Competenza a conoscere dei reati).

La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al Tribunale di Roma salvo che non sia competente la Corte d'assise, nel qual caso la cognizione spetta alla Corte d'assise di Roma.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è di competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le disposizioni precedenti non si applicano nelle ipotesi della contravvenzione prevista dall'articolo 13, primo comma, per la inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5.

ART. 13.
(Sanzioni e sequestri).

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5 e 10 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a

ART. 11.
(Cinegiornali).

Identico.

ART. 12.
(Competenza a conoscere dei reati).

Identico.

ART. 13.
(Sanzioni e sequestri).

Identico.

che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

ART. 14.
(Regolamento).

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

ART. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 2778

ART. 1.

La presentazione in pubblico nel territorio nazionale dei film e dei lavori teatrali è soggetta ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, su conforme deliberazione delle Commissioni di primo grado o di appello, secondo le norme della presente legge.

La stessa autorizzazione è valida, nel caso dei film, anche per l'esportazione all'estero.

ART. 2.

Le Commissioni di primo grado per la revisione dei film, da costituire nel numero che sarà determinato ogni biennio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in relazione alle esigenze della circolazione dei film nazionali ed esteri, sono composte:

- a) da un docente universitario o personalità di chiara fama, presidente;
- b) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;
- c) da un funzionario del Ministero dell'interno avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;
- d) da un magistrato addetto alla procura della Repubblica del tribunale di Roma

ART. 14.
(Regolamento).

Identico.

ART. 15.

Identico.

o alla procura generale della Corte di appello di Roma;

e) da tre esperti rispettivamente designati dalle organizzazioni dei produttori di film e degli esercenti cinema, degli autori di film, dei critici cinematografici.

La Commissione di appello è composta:

a) dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da un docente universitario;

d) dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

e) da un funzionario del Ministero dell'interno avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

f) da tre esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni dei produttori di film e degli esercenti cinema, degli autori di film, dei critici cinematografici.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di appello. I tre esperti sono designati rispettivamente dalle organizzazioni professionali degli impresari teatrali e degli esercenti teatri, degli autori drammatici, dei critici teatrali.

ART. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel deliberare circa il rilascio della autorizzazione stabiliscono anche l'eventuale esclusione dei minori di anni 16 dalla proiezione del film o dalla rappresentazione teatrale, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della loro tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di 16 anni, il titolare della licenza di esercizio del locale è tenuto a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Deve, inoltre, provvedere ad impedire che i minori di anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sulla età del minore fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto decide sull'ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza in servizio nel locale.

Le presentazioni di film vietati ai minori di anni 16 qualora non siano di per sé munite di tale divieto, possono essere proiettate insieme con film non vietati ai minori.

ART. 4.

Ove le Commissioni di revisione ravvisino nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso sia in singole scene o sequenze, manifestazioni contrarie al buon costume, negano l'autorizzazione alla sua proiezione o rappresentazione in pubblico.

Il presentatore della domanda di revisione — ove ne faccia richiesta contestualmente alla domanda stessa — deve essere invitato ad assistere alla seduta della Commissione di revisione, sia di primo grado che di appello, nel corso della quale si esamina il film o il lavoro teatrale, per esporre le sue deduzioni sugli elementi che la Commissione ritenesse eventualmente di contestare. Il presentatore della domanda di revisione può essere assistito dal regista del film ovvero dall'autore o dal regista del lavoro teatrale.

ART. 5.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado devono essere adottate e notificate per iscritto al Ministro del turismo e dello spettacolo e all'interessato entro il termine di 8 giorni dalla presentazione della copia definitiva del film o del testo del lavoro teatrale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo entro 3 giorni dalla notifica della deliberazione della Commissione di primo grado favorevole alla concessione dell'autorizzazione può disporre il riesame del film o del lavoro teatrale da parte della Commissione di appello.

Entro lo stesso termine, nel caso di deliberazione negativa o limitativa per i soli spettatori di età superiore ai sedici anni, l'interessato può ricorrere alla Commissione di appello.

La deliberazione della Commissione di appello deve essere adottata e notificata per iscritto all'interessato entro 8 giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 6.

Tutte le deliberazioni delle Commissioni di revisione debbono essere motivate.

La deliberazione favorevole della Commissione di primo grado, ove sia trascorso il termine di cui all'articolo 5, 2° comma, senza

che sia stata disposta la revisione di appello, e la deliberazione favorevole della Commissione di appello comportano l'immediata concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, che è definitiva ed irrevocabile.

ART. 7.

I film di attualità sono esaminati con procedura di urgenza e la deliberazione della Commissione di primo grado deve essere adottata e notificata entro il giorno stesso della presentazione della copia del film.

I termini di cui al 2° e al 4° comma del precedente articolo 5 sono ridotti ad un giorno.

ART. 8.

La competenza territoriale degli eventuali giudizi penali per reati commessi a mezzo della diffusione dei film è determinata dal luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico.

Per il sequestro preventivo del film e per l'azione penale conseguente ad eventuali reati contro il buon costume commessi con la diffusione dei film stessi, qualora già muniti di autorizzazione di cui alla presente legge, non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 9.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 3 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorità giudiziaria nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni.

ART. 10.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

N. 3031**ART. 1.**

La proiezione dei film e la rappresentazione di lavori teatrali, quando avvengano in pubblico, sono soggette ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il relativo nulla osta è rilasciato previo esame dei films e dei lavori teatrali da parte di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

La medesima autorizzazione di cui al precedente articolo è indispensabile anche per l'esportazione all'estero dei film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949. n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3.

La Commissione che, in primo grado, è chiamata a fornire il parere per la concessione del nulla osta per i film da proiettare in pubblico è composta di:

- a) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- b) un magistrato dell'ordine giudiziario;
- c) un funzionario del Ministero dell'interno;
- d) un docente di psicologia designato dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
- e) un insegnante, padre di famiglia, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
- f) due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni degli autori e dei critici cinematografici.

La Commissione d'appello è composta di:

- a) il Ministro o, in sua vece il Sottosegretario di Stato al Ministero del turismo e spettacolo, presidente;
- b) un magistrato di Cassazione;
- c) un funzionario del Ministero dell'interno;
- d) un docente di psicologia designato dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
- e) un esperto designato dall'associazione dei critici cinematografici.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede con suo decreto alla nomina delle dette Commissioni che durano in carica un biennio.

Le Commissioni di primo grado saranno costituite nel numero ritenuto necessario dal

Ministero del turismo e spettacolo per assicurare un ordinato e sollecito lavoro di revisione dei film. Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi, sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di appello. Gli esperti sono però designati, nella Commissione di primo grado, dalle organizzazioni degli autori e dei critici teatrali, in quella d'appello dalle organizzazioni dei critici teatrali.

Le Commissioni, ove lo ritengano necessario, possono sentire l'autore dell'opera.

ART. 4.

L'ingresso nelle sale cinematografiche è vietato ai minori di anni 10, a meno che il film che si proietta non sia stato dichiarato idoneo, su richiesta del produttore, da una speciale Commissione, composta di:

a) un docente di psicologia;

b) un docente di pedagogia;

c) un insegnante elementare padre di famiglia;

designati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il giudizio della Commissione non è appellabile.

La Commissione, che dura in carica due anni, è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, in relazione alle necessità, il numero delle Commissioni da nominare. Per i film che ottengono il visto di idoneità per i minori di anni 10, sarà cura del concessionario e del direttore del locale darne avviso al pubblico.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che lo accompagna.

In difetto, decide sulla ammissione nella sala dello spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

ART. 5.

Le Commissioni di cui all'articolo 3, nel fornire il parere per il rilascio del nulla osta, debbono esprimersi anche circa l'ammissibilità alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale dei minori di anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di anni 18, il concessionario ed il direttore del locale

debbono darne avviso al pubblico in modo bene visibile su ogni manifesto dello spettacolo ed all'inizio della rappresentazione.

Debbono inoltre impedire l'accesso al locale di proiezione o di rappresentazione dei minori di anni 18.

Nel caso in cui sussiste incertezza, l'età dello spettatore deve essere dimostrata mediante l'esibizione di documento di riconoscimento.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 18 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione che siano stati dichiarati esclusi ai minori di anni 18.

ART. 6.

Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi:

a) contrari al comune sentimento del pudore;

b) che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi od immaginari in modo da poter turbare il comune sentimento della morale, della religione, dell'ordine familiare e civile;

c) che favoriscano il diffondersi della violenza, dei suicidi o delitti,

dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico specificando i motivi del proprio diniego.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado devono essere notificate all'interessato entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della copia definitiva del film o del testo del lavoro teatrale.

In caso di parere favorevole della Commissione il Ministro del turismo e dello spettacolo può disporre, entro i 5 giorni successivi, il riesame del film o del lavoro teatrale da parte della Commissione di appello.

In caso di parere contrario della Commissione di primo grado, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni, alla Commissione d'appello.

Quest'ultima deve esprimere il suo parere e notificarlo, con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla data del ricorso.

In caso di silenzio dell'Amministrazione, si applica il disposto del successivo articolo 7.

ART. 7.

Qualora siano trascorsi 15 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, il

presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e spettacolo può chiedere che si provveda. Ove 15 giorni da tale notifica trascorrano senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne attestazione al presentatore.

ART. 8.

I film di attualità, sono esaminati con procedura d'urgenza e la deliberazione della Commissione di primo grado deve essere adottata, e notificata entro tre giorni dalla presentazione della copia del film.

Gli altri termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

ART. 9.

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione e rappresentazione in pubblico, oppure vietati ai minori di anni 18, non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 10.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 4, 5 e 9 è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

Nei casi di maggior gravità o di recidiva, l'autorità giudiziaria può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, provvede al sequestro del film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

ART. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.